

## CCXI.

## 1ª TORNATA DI MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 1910

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE FINOCCHIARO-APRILE

## I N D I C E.

Disegni di legge (*Discussione e fine*):

Provvedimenti per i danneggiati dal terremoto del 7 giugno 1910 . . . . .	Ray	9319
ABIGNENTE . . . . .		9321-32
CALLAINI . . . . .		9319
CAPALDO, <i>relatore</i> . . . . .		9324-26-27-33
DE LUCA . . . . .		9319-21-25-26-28-29
LACAVA . . . . .		9323
PILACCI . . . . .		9322-25-29
SAMOGGIA . . . . .		9322-26
SPIRITO BENIAMINO . . . . .		9322-26
TEDESCO, <i>ministro</i> . . . . .		9324-26-27-28-31
VIAZZI . . . . .		9333
Agro romano . . . . .		9333
BONOMI IVANOE . . . . .		9334-39-47-48
GALLINO, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .		9345
MANCINI CAMILLO . . . . .		9335-38-39-40-41-43-44-46-47-49-50
PANTANO . . . . .		9335
RAINERI, <i>ministro</i> . . . . .		9333-36-40-41-43-46
SAMOGGIA . . . . .		9340
VALENZANI . . . . .		9340-45-46
VALLI . . . . .		9334-42-43
VENZI, <i>relatore</i> . . . . .		9338-40-41-42-44-45-48-49
ZACCAGNINO . . . . .		9334
Bacini montani ( <i>Seguito della discussione</i> ) . . . . .		9350
ABOZZI . . . . .		9357-58
AGNESI . . . . .		9352
BALDI . . . . .		9354
CERMENTI . . . . .		9351
ROMANIN-JACUR, <i>relatore</i> . . . . .		9350-51-52-53-57-58
RAINERI, <i>ministro</i> . . . . .		9353
RUBINI . . . . .		9354-56
ZACCAGNINO . . . . .		9353-52-57

Relazioni (*Presentazione*):

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1909-10 (MANNA) . . . . .		9338
Istituzione del servizio tecnico e di un corso tecnico superiore di artiglieria (MONTÒ) . . . . .		9350

La seduta comincia alle ore 9.5.

CAMERINI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana precedente.

(È approvato).

### Discussione del disegno di legge: Provvedimenti e disposizioni in seguito al terremoto del 7 giugno 1910.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti e disposizioni in seguito al terremoto del 7 giugno 1910.

Se ne dia lettura.

CAMERINI, *segretario*, legge: (*Vedi Stampato n. 544-A*).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole De Luca.

DE LUCA. Onorevoli colleghi, eredo mio dovere, per l'interesse stesso delle popolazioni che ho l'onore di rappresentare qui, di rinunciare a parlare. Voglio però esprimere un ringraziamento, un voto ed un omaggio.

Il ringraziamento è al Governo, che fu sollecito ed energico nei provvedimenti, ed ai ministri e specialmente all'onorevole Sacchi che lasciò impressioni profonde di simpatia e bontà, ai ministri che vollero confortare con la loro presenza, quelle popolazioni. Il voto è che, ove nella esecuzione di questa legge se ne riscontrasse l'insufficienza, noi, tornando qui, troveremo nel Governo e nel Parlamento il medesimo patriottismo. E l'omaggio è espressione del pensiero di quelle popolazioni, pensiero incancellabile di devozione ed entusiasmo verso lo slancio generoso, nobile, magnanimo dei nostri Sovrani. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Callaini.

CALLAINI. Onorevoli colleghi, - Animato da vivo sentimento di solidarietà nazionale, come votai già, voterò tutte quelle disposizioni dirette a recare nuovi lenimenti ai

danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 e da quello recentissimo del 9 giugno 1910 nelle provincie di Avellino e Potenza. Ma contemporaneamente, onorevoli colleghi, faccio appello al vostro sentimento di nazionale e umana solidarietà, perchè il beneficio di analoghi provvedimenti, in assai minor proporzione, non vogliate negare ai colpiti dal terremoto del 25 agosto 1909 in alcuni comuni delle provincie di Siena e di Grosseto.

Il terremoto del 25 agosto 1909, se, per fortuna, si mantenne, per la sua estensione, di gran lunga molto lontano da quello del dicembre 1908, che recò nelle nobili provincie di Messina e Reggio un disastro immane, nella sua intensità in alcuni luoghi quasi lo rivaleggiò. Villaggi, case coloniche, chiese, tutte quante gravemente danneggiate, parecchie del tutto rovinate, altre pericolanti, o demolite, o dichiarate inabitabili. La stampa del tempo narrò e descrisse il triste evento e n'è buon testimone.

Rarissime furono le vittime umane perchè la piccola altezza e la solidità delle case modeste impedì il crollo immediato e l'intervallo corso tra il primo e il secondo movimento tellurico permise agli abitanti terrorizzati una fuga salvatrice. Ma le sofferenze, le miserie che nei colpiti lasciò tale disastro furono gravi, gravissime, e tuttora permangono.

Dal 25 agosto i Comitati locali fecero prodigi di attività e di sacrificio pecuniario per porgere alle popolazioni affrante immediati lenimenti. Il Governo vi concorse con meschino contributo di danaro, in complesso con circa lire 20,000, ma, ad onor del vero, concesse un largo contributo di opere pietose e benefiche da parte dei soldati ed ufficiali del nostro benemerito esercito, a cui, da quest'Aula, mando una parola di ammirazione, di gratitudine, di plauso.

Per i provvedimenti ulteriori, non mancarono le premure continue, da parte delle autorità comunali, governative, e in specie dei rappresentanti politici di quelle provincie, nè mancarono le promesse del Governo, ma sempre vaghe e inconcludenti.

Alla riapertura della Camera, e così dopo due mesi dal terremoto, s'iniziarono pratiche perchè fosse presentato qualche provvedimento legislativo analogo a quello in discussione.

Io stesso lo sollecitai nel novembre decorso anche in forma d'interrogazione. Ma i dibattiti politici premevano maggiormente: avvenne la crisi ministeriale il 2 dicembre;

la Camera fu prorogata: si riaprì il 10 febbraio: le premure si rinnovarono più vive: il presidente del Consiglio del tempo, onorevole Sonnino, mi suggerì di trattare la cosa coll'onorevole Luzzatti, ministro allora dell'agricoltura: mi recai due volte al suo Ministero, ma fu impossibile esser ricevuto, chè altri maggiori affari lo distraevano: egli mi suggerì di conferire col suo sottosegretario di Stato, onorevole Codacci-Pisanelli: gli descrissi le condizioni di quelle località e gli prospettai il progetto simpatico di una edilizia rurale da agevolarsi e da rinnovarsi in quei luoghi con piccola spesa; fuggì il tempo senza nulla concludere, mentre gli eventi parlamentari incalzavano fatali: nel marzo nuova crisi; nuova e lunga sospensiva dei lavori parlamentari: il 28 aprile, riapertasi la Camera, io con i colleghi Pilacci, Nofri, e Viazzi riprendemmo le pratiche interrotte, ma senza profitto; fummo costretti, nei primi di maggio, a presentare subito una mozione che è sempre all'ordine del giorno. Ai primi di giugno, in fin di seduta, quando chiesi al presidente del Consiglio e ministro dell'interno di poterla svolgere, senz'altro indugio, parve quasi che gli facessi un affronto osservando che si profittava della sventura per speculare. Tre giorni dopo, egli, compreso di non aver fatto cosa cortese di fronte a un deputato, che ha diritti uguali agli altri, specialmente per cause di così grave importanza, mandò al mio stallo, colla sua consueta amabilità, l'amico onorevole Calissano a tranquillizzarmi con qualche nuovo affidamento. Intanto sopraggiungeva il terremoto del 7 giugno nella regione irpina; speravo che si profittasse di questa circostanza per pensare anche alla regione senese-grossetana incombendo al Governo *l'iniziativa* di tali provvedimenti; ma invano.

Sebbene assiduo ai lavori parlamentari, pure dovendo attendere alle cure della mia famiglia e professione, fui assente qualche giorno circa il 20-24 giugno da Roma; casualmente in quel tempo passò alla Giunta del bilancio anche questo disegno di legge, mentre io non ero presente. Ma tornato a Roma, e vedutolo all'ordine del giorno della Camera, feci quello che avrei fatto due giorni prima in Giunta di bilancio, proposi, cioè, l'articolo aggiuntivo, che porta anche le firme dei nostri colleghi, onorevoli Pilacci, Viazzi e Ciacci, e che ora raccomandiamo alla vostra giustizia e imparzialità.

Non credo che occorran altre parole per

spiegarlo e spero che non sarà necessario rispondere ad obiezioni, perchè nessuno sono certo vorrà contraddire la nostra proposta, che abbiamo avuto l'onore di presentare, stimolati dal nostro dovere e dai penosi bisogni delle popolazioni sofferenti.

Ho qui tra l'altro un memoriale firmato da molti capi di povere famiglie che appena sanno scrivere il proprio nome. Sentite che cosa dice: « Il terremoto del 25 agosto 1909 fu terribilmente dannoso a tutti gli abitanti di questo sfortunato paese, ma assolutamente più disastroso per noi, che ci trovammo d'un tratto senza casa e tetto, e privi di ogni mezzo per provvedere ai bisogni della piccola agricoltura con la quale unicamente dobbiamo vivere ». E più sotto aggiunge: « Nessuno pensa di toglierci da una triste situazione e dobbiamo vivere nella paurosa prospettiva di dover passare ancora molto tempo, o entro una piccola baracca di legno o in stanzette pericolanti o mal sicure, sempre ammonticchiati l'uno sull'altro, insieme col bestiame che ci serve per l'agricoltura ».

Son cose che fanno pietà e raccapriccio. Non credo di dover aggiungere parola, certo come sono che voi vorrete accogliere favorevolmente la proposta contenuta nel nostro articolo aggiuntivo. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Viazzi.

(*Non è presente*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Abignente.

ABIGNENTE. Sono d'ordinario restio a parlare su provvedimenti di legge specifici, e non desideravo affatto di parlare su questo disegno di legge. Fui indotto ieri ad iscrivermi, non vedendo l'amico onorevole Beniamino Spirito, perchè egli aveva presentato un emendamento e mi pareva poco cortese verso il collega di assentarmi volontariamente dalla Camera.

Ma oggi egli è presente e potrà svolgere la sua proposta.

Dalla relazione ministeriale appar chiaro il concetto della legge: essa si riferisce al terremoto ed ai danni che esso ha prodotti nelle provincie di Potenza ed Avellino, in maggior misura, ed in taluni comuni della provincia di Salerno.

Questi ultimi sono stati stranamente colpiti, perchè il movimento tellurico, mentre ha risparmiato i paesi limitrofi alla provincia di Avellino, ne ha invece colpiti altri, disseminati qua e là, assai più lontani.

La cosa è così strana che io, debbo confessarlo, non vi prestavo fede, ma ho dovuto arrendermi all'evidenza, quando gli ingegneri governativi, estranei a qualunque eccitamento di interessati, e soprattutto dei deputati della provincia di Salerno, hanno verificati gravissimi danni in talune frazioni.

Il comune di Baronissi è immune, i comuni di Montoro superiore e Montoro inferiore, e di Solofra, che sono prossimi alla provincia di Avellino, ed il comune di Bracigliano, sono completamente immuni; invece tre frazioni del comune di Baronissi sono colpite in modo gravissimo, irrimediabile, e così è avvenuto in qualche altro comune o frazione. Sono nuove forme che madre natura escogita per affliggerci!

Ad ogni modo vorrei ben chiarito il concetto, che risulta dal disegno di legge e dalla relazione, che cioè questi provvedimenti si estendano anche ai comuni ed alle frazioni che ho accennato.

Ciò è necessario, perchè, mentre nell'articolo primo si parla in genere dei comuni colpiti dal terremoto, evidentemente riferendosi ai comuni di tutte e tre le provincie, come appunto dice la relazione, invece poi negli articoli 2 e 4 non si parla che delle provincie di Avellino e di Potenza.

Faccio del resto notare che si tratta di cosa limitatissima, che non potrà avere quella estensione che potrebbe tenersi, anche perchè, la Camera lo sa, le popolazioni di quei comuni sono assai docili e pochissimo esigenti. Il ministro delle finanze, che è qui presente, sa, per esempio, che la provincia di Salerno è in parte la più gravata di imposta e non reclama. Quelle popolazioni non esigeranno quindi dallo Stato sacrifici smodati; ma però occorre che, dove la necessità lo imponga, il Governo, fatti i debiti accertamenti, abbia mano libera per provvedere.

Detto ciò, mi affido, per questa correzione dei due articoli, alla vigile attenzione del Governo del mio paese, nel quale ho fiducia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pilacci.

PILACCI. Vi rinunzio, riservandomi di parlare quando verrà in discussione l'articolo aggiuntivo, e dopo che avrò udito la risposta del Governo su quanto ha detto l'onorevole Callaini.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Samoggia.

**SAMOGGIA.** A me pare che questa legge che viene innanzi così, pochi giorni dopo che il disastro è avvenuto e dacchè il Parlamento ha già votata un'altra legge a favore delle provincie interessate, venga un po' troppo presto, perchè noi possiamo discuterla con quella piena conoscenza di causa che è necessaria.

D'altra parte le osservazioni giustissime fatte dall'onorevole Callaini dimostrano che è indispensabile, una volta che si sia provveduto ai gravissimi disastri che si sono abbattuti sulle provincie di Messina e di Reggio Calabria, è indispensabile fare una legge generale, che comprenda e contempli tutti i casi di terremoto in comuni grandi e piccoli che possono qua e là tormentare il nostro paese. Da qui la necessità assoluta di sospendere la discussione di questo disegno di legge. (*Rumori*).

E la ragione è ovvia. Nell'articolo 1° si dice che dovrà compilarci l'elenco dei comuni ai quali si applicherà la legge. Ma, domando, con quali criteri speciali possiamo applicare queste disposizioni, se non conosciamo neppure a quali comuni dovranno applicarsi? Lo ha detto anche l'onorevole Abignente che stiamo allo scuro dell'entità del disastro.

Ora, considerando che altre regioni giustamente reclamano provvedimenti speciali e che per la discussione di questo disegno di legge mancano ancora fatti e documenti che devono servire ad illuminare la nostra opinione, mi pare che la cosa migliore sia quella di sospendere la discussione. (*Rumori — Proteste del relatore onorevole Capaldo*).

Questa è la mia opinione, onorevole Capaldo, la quale del resto è condivisa da moltissimi altri che non hanno probabilmente il coraggio e l'opportunità di dirlo. Ma io ve lo dichiaro francamente, perchè quando, come abbiamo fatto ieri con slancio mirabile, abbiamo provveduto ai bisogni gravissimi delle provincie di Reggio e di Messina, per tutti gli altri disastri minori mi pare che sia sentimento di onesto patriottismo ed anche di onestà legislativa, venire avanti con disposizioni che provvedano a tutto, ma provvedano a ragion veduta.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Beniamino Spirito.

**SPIRITO BENIAMINO.** Ringrazio in primo luogo l'onorevole Abignente, il quale dando, come al solito, prova di solidarietà verso amici e colleghi della sua provincia, avrebbe sostenuto il mio emendamento qualora la legge fosse venuta in discussione

nella giornata di ieri. Io debbo a mia volta dichiarare a lui, per la medesima solidarietà, che l'emendamento del quale mi occupo avevo inizialmente proposto perchè le disposizioni e i benefici avvisati per le provincie di Avellino e di Basilicata, fossero estesi anche a quella di Salerno. Fui però allora avvertito che nella provincia di Salerno non era stato danneggiato dal terremoto che il solo comune di Laviano, appartenente alla popolazione che ho l'onore di rappresentare, e conseguentemente limitai la mia proposta alla inclusione, nella legge, di quell'unico comune.

Io ignoravo perfettamente che nel comune di Baronissi si fossero verificati i danni che oggi ho sentito dire, per i quali giustamente l'onorevole Abignente si è fatto ad invocare l'interessamento della Camera; anzi sono lieto di dare anche il mio appoggio alle sue proposte.

Ora devo dire poche parole in sostegno dell'emendamento e della aggiunta che ho avuto l'onore di proporre; perchè, se in primo tempo ci fu esitanza di qualche ingegnere nell'accertamento della esistenza dei danni, per il tratto successivo devo ritenere che soltanto una omissione od un equivoco ha potuto far sì che dagli articoli 2 e 4 del disegno di legge sia stata esclusa l'indicazione della provincia di Salerno o, per lo meno, quella dei comuni che hanno fortemente risentito gli effetti del terremoto. Per vero nella stessa relazione ministeriale, sebbene in diversa proporzione e misura, è detto che il terremoto del 7 giugno colpì così molti comuni delle provincie di Avellino e di Basilicata, come altri della provincia di Salerno.

La Giunta stessa del bilancio riconobbe questo fatto, anzi disse qualche cosa di più, perchè, pure osservando che i danni in provincia di Salerno furono meno gravi, non usò le tenui parole della relazione ministeriale.

Questa è la verità; e tanto l'onorevole ministro del tesoro come il relatore devono saperla anche per conoscenza diretta e personale; per modo che si può ritenere che i danni vi furono e non furono lievi. Ora, per essere logici, non si può ammettere che i comuni della provincia di Salerno furono danneggiati dal terremoto, e non tenerne poi quasi conto nella parte dispositiva della legge, quella che più da vicino viene in aiuto dei cittadini colpiti dalla sventura.

Perchè codesti cittadini e codesti comuni, dal momento che si fa una legge speciale

per venire in soccorso dei loro fratelli di Avellino e di Basilicata, con sussidii ed agevolazioni per la ricostruzione delle opere comunali e per il consolidamento delle proprietà private, dovrebbero essere esclusi? Quindi io credo che si debba assolutamente estendere gli articoli 2 e 4, nella formula che la Camera crederà, alla provincia di Salerno od ai comuni della medesima che furono colpiti dal terremoto.

E devo far notare un'altra cosa, onorevoli colleghi. Nel comune di Laviano, che è proprio al confine con l'Avellinese, perchè non c'è che il fiume Sele che divide le due provincie e quindi è la medesima plaga dei contigui comuni danneggiati, come Calitri e Sant'Andrea di Conza, nel comune di Laviano, dicevo, non si è verificato lo strano fenomeno tellurico che tanto bellamente esponeva il collega Abignente.

Là abbiamo avuto conseguenze gravissime nel medesimo punto, in tutto il casggiato urbano, così come nei comuni dell'Avellinese.

Io non voglio qui leggere lettere e telegrammi; il sindaco riferisce, e gli si deve credere, che tutte le case del paese sono state lesionate; ed altre persone rispettabilissime scrivono: Qui le case lesionate sono moltissime, per non dire tutte; in modo che le popolazioni, nell'intervallo delle scosse, ed anche dopo, dovettero abbandonarle e rimanere all'aperto.

Ed io prendo occasione di questo per ringraziare l'onorevole ministro della guerra, il quale in seguito alle mie premure, in seguito all'accertamento dei fatti, fu sollecito ad inviare ben 200 o 300 tende per ricoverare la popolazione rimasta sulle piazze ed in mezzo alla strada.

VIAZZI. Perchè ne fate tanto chiasso? L'abbiamo avuto anche noi il terremoto e non ne abbiamo fatto tanto chiasso!

PRESIDENTE. Non interrompa, onorevole Viazzi!

SPIRITO BENIAMINO. Sentano, onorevoli colleghi: questo non è chiasso, ma constatazione di fatti, che reclamano urgenti ed adeguati provvedimenti; invece è doloroso sentire qualche voce discorde. Ieri, si è detto, abbiamo dato prova di grande patriottismo, votando una legge a favore di alcune provincie colpite da jattura grandissima, quasi che con ciò si fossero esauriti la pietà, la solidarietà, il dovere della nazione.

Io non capisco come si possa, in nome dello stesso patriottismo di ieri, fare un trattamento diverso a questi poveri comuni del

Salernitano, unicamente perchè le loro sventure non hanno la grandiosità di quelle di Messina e di Reggio; forse perchè da noi il terremoto non si svolse in quella estensione terribile della Calabria e di Messina? Con quale diritto potreste fare ciò? Ma che forse in quei comuni non sono ugualmente italiani e cittadini, coloro che hanno perduto il loro alloggio e non hanno dove ricoverarsi? Non sono forse comuni come quelli di Calabria e Sicilia, che hanno visto rovinati i loro edifici e non hanno il modo ed i mezzi per poterli ripristinare? Ora che specie di patriottismo sarebbe mai questo? Noi dovremmo dire alle nostre popolazioni del Salernitano di essere paghe di vedere che per Reggio e Messina siasi provveduto, ed anche per Avellino e Potenza; e di attendere rassegnatamente che ai loro danni ed alle loro jatture si provveda quando verrà una legge generale! Onorevoli colleghi, facciamo pure (e ci troveremo pronti col nostro voto), che venga questa legge generale, ma veruna legge generale sui terremoti può farsi o concepirsi in precedenza. Ma non perchè una tale legge è da venire, voi potreste disconoscere il dovere pronto ed immanente che avete verso quelle popolazioni, e per danni attuali ed urgenti, di provvedere adeguatamente allo stesso modo, con lo stesso patriottismo e pietà, con la stessa solidarietà umana e nazionale, come avete fatto per le altre popolazioni e regioni d'Italia.

Quindi mi auguro che l'onorevole ministro, emendando quello che credo fu un mero equivoco, voglia accogliere il mio emendamento, perchè questa legge sia estesa ai comuni danneggiati della provincia di Salerno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lacava.

LACAVA. Ho chiesto di parlare, dopo che l'onorevole Samoggia ha proposto la sospensiva...

PRESIDENTE. L'onorevole Samoggia non ha fatto una formale proposta. Del resto, per l'articolo 93 del regolamento, la proposta sospensiva deve recare le firme di quindici deputati, per poter essere presentata dopo cominciata la discussione.

LACAVA. Dirò dunque che prego l'onorevole Samoggia di non insistere nel concetto che ha esposto. Il Parlamento deve provvedere ai danni avvenuti e che già sono stati accertati. Alcuni comuni sono stati quasi distrutti dal terremoto! Come si è fatto altre volte, si provveda subito ai danni accertati;

se poi, in seguito, se ne accerteranno altri, si adotteranno nuovi e maggiori provvedimenti.

Questo disegno di legge provvede appunto ai danni che, per le indagini sommarie già fatte, risultano purtroppo evidenti; non comprendo perchè si dovrebbe ritardare a ripararli, solo in attesa di un accertamento generale e definitivo di tutte le conseguenze del disastro; ciò equivarrebbe a rinunciare al bene per la ricerca del meglio. (*Benissimo!*)

Non mi sembra poi che si possa fare una legge generale sul terremoto. Purtroppo il nostro paese è spesso soggetto a rivolgimenti tellurici, ma dobbiamo sperare che questi non s'estendano a tutta l'Italia!

Mi pare, dunque, che la Camera debba approvare questo disegno di legge, salvo quelle modificazioni che il Governo crederà di proporre; e non mi pare che si debbano aspettare altre indagini, tanto più che siamo quasi alla fine dei lavori parlamentari. Sarebbe forse possibile aspettare sino a novembre, per prendere provvedimenti che sono urgentissimi?

Quindi, mentre dichiaro d'approvare questo disegno di legge, prego l'onorevole Samoggia di non insistere nel suo proposito. (*Approvazioni*).

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Credo che l'onorevole Samoggia abbia accennato alla sua proposta, senza averla meditata abbastanza; e m'affido al suo patriottismo, pregandolo di non insistervi. D'altra parte, sono sicuro che, se mai egli v'insistesse, non troverebbe altri quattordici deputati che volessero secondarlo.

Onorevole Samoggia, purtroppo, per inclemenza del fato, abbiamo una legislazione delle calamità; ed il disegno di legge che discutiamo, è modellato su altre leggi precedenti.

L'osservazione che ella ha fatto, che cioè non s'indichino nemmeno i comuni danneggiati e che si diano eccessivi poteri al Governo, non ha ragion d'essere: perchè questa disposizione è tolta precisamente da altre leggi in materia.

Il Governo conosce, per notizia diretta di due ministri e per informazioni del Genio civile e di altre autorità, i danni dei comuni colpiti dal terremoto del 7 giugno. E colgo l'occasione per ringraziare pubblicamente il mio amico e collega dei lavori

pubblici, l'onorevole Sacchi, il quale, seguendo l'esempio dato dai nostri amati Sovrani, che sono sempre i primi ad accorrere dove è una sventura da lenire, (*Vivissime approvazioni*) non pose tempo in mezzo a portare la sua parola consolatrice ai miei concittadini, ai quali mando un saluto dall'anima.

L'onorevole Sacchi ha potuto constatare *de visu* i gravi danni da cui quei comuni furono colpiti.

Quindi, nell'assoluta fiducia che la Camera vorrà continuare nella discussione di questo disegno di legge, posso, a nome del Governo, dichiarare agli onorevoli Spirito ed Abignente che siamo ben lieti d'accogliere le loro proposte.

All'onorevole Callaini, a cui s'è associato l'onorevole Pilacci, posso dichiarare che il ministro del tesoro, presso cui essi, insieme con l'onorevole Viazzi, avevano fatto pratiche ufficiose perchè fossero tenuti in considerazione anche i comuni colpiti dal terremoto del 25 agosto 1909, nelle provincie di Siena e di Grosseto, il ministro del tesoro, che deve pur somministrare i fondi per riparare ai danni di questa sventura, non ha ancora nessun elemento che riguardi i comuni delle provincie di Siena e di Grosseto. (*Interruzioni*).

Mi affretto però a soggiungere che questa mattina ho incaricato un funzionario del Ministero del tesoro di recarsi al Ministero dell'interno per raccogliere gli elementi necessari e che, se l'esame di questi elementi, che sarà condotto con la maggiore rapidità e con la massima benevolenza, potrà essere compiuto in questi pochi giorni, sarà mia doverosa premura di sottoporre subito una proposta concreta al Consiglio dei ministri.

E poichè la Camera ha la legittima impazienza di venire alla discussione e alla votazione di questo disegno di legge, altro non aggiungo. Ricordo soltanto con vivo compiacimento che nell'ora dolorosa gli italiani si sentono più che mai stretti al patto di fratellanza nazionale e che al concorde sentimento del paese risponde sempre la solidarietà del Governo e del Parlamento. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CAPALDO, *relatore*. Non avrei chiesto di parlare sia perchè la Camera è impaziente di discutere questo disegno di legge e gli altri che sono all'ordine del giorno, sia perchè gli emendamenti proposti potrebbero

trovare posto nella discussione dei singoli articoli; ma sento il dovere di aggiungere anch'io qualche parola in risposta a quanto ha detto l'onorevole Samoggia, sebbene gli onorevoli Spirito e Lacava e l'onorevole ministro del tesoro abbiano già esaurientemente trattato questo argomento.

Dirò soltanto che le osservazioni fatte dall'onorevole Samoggia non solo non sono patriottiche, non solo non sono nè simpatiche nè opportune, ma non sono nemmeno logiche. (*Interruzione del deputato Samoggia*).

Se noi ricordiamo tutto quello che in occasione di consimili disastri si è fatto, troviamo che il Governo e il Parlamento hanno seguito lo stesso procedimento; ed è doloroso che quella che dovrebbe essere una parola di lode per il Governo si risolve da parte dell'onorevole Samoggia in una parola di biasimo. (*Interruzioni — Commenti*).

Non v'è bisogno di fare leggi organiche sui terremoti, come vorrebbe l'onorevole Samoggia; perchè disgraziatamente ne abbiamo avuti tanti in Italia che ormai i principi informatori della nostra legislazione in materia di questi disastri sono già fissati.

Basta ricordare che il terremoto più grande che noi ricordiamo, cioè quello del 28 dicembre 1908, ha avuto la sua prima legge il 12 gennaio 1909; che, cioè, appena quindici giorni dopo Governo e Parlamento hanno creduto doveroso di venire in soccorso di quelle popolazioni così dolorosamente provate.

Che cosa si è fatto in questa occasione? Il terremoto è avvenuto il 7 giugno: oggi siamo già arrivati alla fine di giugno per legiferare su questo argomento e quasi si potrebbe dire che avremmo potuto farlo anche prima. (*Interruzioni*).

Rifletta poi l'onorevole Samoggia che la legge del 12 gennaio 1909, fatta quindici giorni dopo il disastro di Messina e di Reggio, fu seguita da sei o sette decreti legge, che sono stati poi convertiti in legge; e se ieri abbiamo discussi e votati altri provvedimenti, è stato perchè in questa materia pur troppo non si può prevedere fin dai primi momenti quello che si può e si deve fare.

Le osservazioni quindi dell'onorevole Samoggia sono ingiustificate ed il nostro voto deve dimostrare alle popolazioni la solidarietà del Parlamento nel venire in soccorso delle sventure nazionali. (*Approvazioni*).

**PRESIDENTE.** Non essendovi altri iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo ora alla discussione degli articoli:

#### Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 1,400,000 per provvedere a bisogni e ad opere urgenti nei comuni colpiti dal terremoto del 7 giugno 1910, e per riparare le case danneggiate nei comuni stessi, o ricostruire case abbattute e demolite appartenenti a persone di condizione povera.

Questa somma sarà stanziata nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per lire 700,000 nell'esercizio finanziario 1909-10, e per lire 700,000 nell'esercizio 1910-11.

Dei comuni predetti sarà compilato apposito elenco da approvarsi con regio decreto.

Sul detto fondo di lire 1,400,000 saranno pure prelevate le somme necessarie:

a) per eseguire lavori indilazionabili per consolidamento di frane aggravate o cagionate dall'ultimo terremoto;

b) per sussidiare, nella proporzione del 50 per cento, i lavori di ricostruzione e riparazione delle scuole e degli edifici pubblici comunali o di enti morali aventi scopo di beneficenza, e di edifici di uso pubblico, danneggiati dal terremoto nei comuni sovra indicati. Il sussidio sarà corrisposto anche per l'acquisto di altri edifici in sostituzione di quelli danneggiati.

**PILACCI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PILACCI.** Ho rinunciato a parlare in sede di discussione generale perchè mi riservavo appunto di rispondere alle dichiarazioni che avrebbe fatto il Governo, e in nome anche dei colleghi che hanno sottoscritto con me l'emendamento, dichiaro che non possiamo acquietarci, pur ringraziando...

**PRESIDENTE.** Onorevole Pilacci, il suo non è un emendamento, è un articolo aggiuntivo.

**PILACCI.** Il timore è sorto in noi che l'articolo aggiuntivo venendo infine quando la legge sia stata già approvata non potesse più esser discusso.

**PRESIDENTE.** Scusi, una volta che è proposto un articolo aggiuntivo, la Camera non può non occuparsene.

**PILACCI.** Abbia pazienza: è la mia ignoranza del regolamento.

**PRESIDENTE.** Ella avrà sempre il diritto di parlare anche nella discussione dell'articolo aggiuntivo.

PILACCI. Ora la raccomandazione che io vorrei fare a quel ministro che sarà il padrino del regio decreto, di che all'articolo 1, è quella di essere ben sollecito, guardingo e vigile nell'elenco dei comuni che si dichiarano colpiti dal terremoto, perchè altrimenti, siccome vi è un altro articolo in cui è detto che per cinque anni allo Stato non si pagano le imposte sui terreni e sui fabbricati e si paga anzi dallo Stato la sovrimposta alle provincie e ai comuni colpiti dal terremoto, la Camera non avrebbe nessuna garanzia e nessun controllo per la portata, la estensione e le conseguenze economiche e finanziarie di questa legge; ed è doveroso da parte dell'amministrazione che quello dei ministri, ripeto, che predisporrà questo decreto guardi e curi e vigili con severa rigidità che l'elenco di questi comuni sia proprio ristretto a quelli effettivamente colpiti dal terremoto.

CAPALDO, *relatore*. Chiedo di parlare.  
PRESIDENTE. Parli.

CAPALDO, *relatore*. Sento il dovere di dare uno schiarimento all'onorevole Pilacci, il quale non ha bene interpretato l'articolo 4 della legge. Innanzi tutto sarà interesse di tutti i comuni danneggiati di fare che questo elenco dei comuni non divaghi molto, perchè, se il divisore aumenta troppo, diminuisce il quoziente, dato che la ripartizione deve essere sempre in proporzione del milione e 400 mila lire.

Ma poi ella parla di abbuono di imposta per il quinquennio. Non c'è nessun abbuono in questa legge. (*Interruzione del deputato Pilacci*).

Non c'è che un abbuono per i fabbricati distrutti, ma, del resto, si parla soltanto di una sospensione di pagamento per il 1910 che poi si ripaga in ventiquattro rate negli anni dal 1912 al 1915.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, metto a partito l'articolo 1°.

(È approvato).

#### Art. 2.

Per la riparazione e ricostruzione, tanto da iniziare, quanto in tutto od in parte eseguita, dei fabbricati urbani e rustici danneggiati o distrutti dal terremoto 7 giugno 1910 nelle provincie di Avellino e di Potenza, potranno essere consentiti ai privati dalle Casse di risparmio, dagli Istituti di credito fondiario o cooperativo, nonché dalla Cassa di risparmio del Banco di Napoli col proprio fondo di riserva, mutui

ipotecari, i quali non potranno avere durata maggiore di trent'anni, e saranno rimborsati col sistema delle semestralità costanti, comprendenti l'interesse non superiore al 4 per cento e la quota di ammortamento, col concorso dello Stato che pagherà la metà delle quote semestrali, aumentata di un decimo per tenere sollevato l'istituto mutuante dalle eventuali perdite.

A questi mutui sono applicabili le disposizioni degli articoli 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 e 29 della legge 25 giugno 1906, numero 255, e degli articoli 48 a 51 della legge 9 luglio 1908, n. 445.

Il contributo dello Stato sarà iscritto nel bilancio del Ministero del tesoro.

La presente concessione non si applica ai privati, il cui reddito imponibile complessivo, agli effetti delle imposte dirette, superi le lire 5,000, dopo applicate le esenzioni disposte dalla presente legge.

PRESIDENTE. A questo articolo 2 c'è il seguente emendamento dell'onorevole Beniamino Spirito:

« *Dopo le parole: provincie di Avellino e di Potenza aggiungere: e nel comune di Laviano in provincia di Salerno* ».

L'onorevole De Luca poi ha presentato una proposta di soppressione dell'ultimo capoverso, e nel caso non venisse soppresso l'ultimo capoverso propone l'aggiunta in fine delle parole: « e detratte le passività ipotecarie ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Beniamino Spirito.

SPIRITO BENIAMINO. Il Governo ha dichiarato di accettare il mio emendamento, ma dichiaro che non faccio questione della forma; sia essa generica o tassativa, purchè la sostanza rimanga.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. All'articolo 2 dopo le parole: « nelle provincie di Avellino e di Potenza », come ho dichiarato poc'anzi, si potrebbe aggiungere: « nei comuni di Baronissi, Calvanico e Laviano in provincia di Salerno ».

Quanto alla proposta dell'onorevole De Luca di sopprimere l'ultima parte dell'articolo 2, il Governo non ha difficoltà di accettarla, inquantochè ieri la Camera ha approvato una analoga disposizione.

DE LUCA. Ringrazio.

SAMOGGIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

SAMOGGIA. Mi pare che piuttosto che elencare i comuni della provincia di Salerno



che eventualmente siano danneggiati, sarebbe più opportuno dire: « i comuni della provincia di Salerno ». Perchè, come è stato fatto osservare, siccome i rilievi non sono ultimati, possono saltar fuori altre borgate e altre frazioni, ed allora saremmo costretti di nuovo a fare un'altra legge. Mi pare quindi più opportuno dire: « i comuni della provincia di Salerno ».

E voglio dire due parole sole contro la soppressione dell'ultimo capoverso. Perchè comprendo che coloro che hanno più di 5 mila lire di reddito imponibile non abbiano da godere di alcune agevolazioni, di alcuni abbuoni di cui la legge si occupa. Ma il voler estendere anche qui a queste provincie quanto ieri abbiamo deliberato circa le provincie di Reggio e di Messina non mi pare equo.

Mi pare che quando si hanno 5 mila lire di reddito imponibile si possa fare a meno delle provvidenze portate da questa legge, e perciò sarei dell'avviso che si mantenesse l'ultimo capoverso così come fu proposto dalla Commissione e dal Governo.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Samoggia non fa una proposta concreta.

Metto quindi a partito l'intero articolo con la modificazione proposta dall'onorevole Beniamino Spirito emendato dall'onorevole ministro del tesoro e con la soppressione dell'ultimo capoverso proposta dall'onorevole De Luca e accettata dal Governo.

(È approvato).

#### Art. 3.

I lavori di cui agli articoli 1 e 2 sono dichiarati di pubblica utilità e ad essi sono applicabili le disposizioni dei capoversi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, quelle dell'articolo 3 della legge medesima, nonchè le disposizioni dei regi decreti 28 gennaio 1909, n. 68, 6 febbraio 1909, n. 45, 6 maggio 1909, n. 255, e 3 agosto 1909, n. 600.

I trasporti in ferrovia dei materiali acquistati dalla Amministrazione dello Stato per provvedere ai bisogni dipendenti dal terremoto saranno valutati in ragione di centesimi due e mezzo per tonnellata chilometro ed il relativo importo sarà iscritto nel bilancio delle ferrovie dello Stato all'attivo fra gli introiti a rimborso di spesa ed al passivo fra le spese accessorie estranee all'azienda ferroviaria.

CAPALDO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, onorevole relatore.

CAPALDO, *relatore*. In questo articolo è incorso un errore di stampa, anzi due.

Invece di dire: « i lavori di cui agli articoli 1 e 2 », deve dire: « i lavori di cui all'articolo 1 ».

E poi, dopo il richiamo dell'articolo 3 della legge del 1909 deve aggiungersi l'inciso: « escluso l'ultimo comma ».

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Va citato anche l'articolo 2 perchè i mutui si fanno anche per i lavori indicati nel detto articolo.

CAPALDO, *relatore*. Allora, nell'articolo 3, dopo le parole « della legge medesima », bisogna aggiungere: « escluso l'ultimo comma ».

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo così modificato:

« I lavori di cui agli articoli 1 e 2 sono dichiarati di pubblica utilità e ad essi sono applicabili le disposizioni dei capoversi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, quelle dell'articolo 3 della legge medesima, escluso l'ultimo comma, nonchè le disposizioni dei regi decreti 28 gennaio 1909, n. 68, 6 febbraio 1909, n. 45, 6 maggio 1909, n. 255, e 3 agosto 1909, n. 600.

« I trasporti in ferrovia dei materiali acquistati dall'Amministrazione dello Stato per provvedere ai bisogni dipendenti dal terremoto saranno valutati in ragione di centesimi due e mezzo per tonnellata-chilometro ed il relativo importo sarà iscritto nel bilancio delle Ferrovie dello Stato all'attivo fra gli introiti a rimborso di spesa ed al passivo fra le spese accessorie estranee all'azienda ferroviaria ».

Lo metto a partito.

(È approvato).

#### Art. 4.

Nei comuni danneggiati dal terremoto indicati nel regio decreto di cui all'articolo 1 è sospesa la riscossione della 3ª, 4ª, 5ª e 6ª rata dell'imposta erariale e della sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati e sui terreni per l'anno 1910.

Durante la sospensione dell'imposta si farà luogo al relativo sgravio totale o parziale con effetto dal giorno della distruzione totale o parziale degli edifici.

Le rate della imposta e della sovrimposta sospesa e non compresa negli sgravi saranno ripartite in 24 rate e pagate con quelle che andranno a scadere negli anni dal 1912 al 1915.

A carico dello Stato sarà corrisposta alle provincie di Avellino e di Potenza ed ai comuni di cui all'articolo 1, per le rate di sovrimposta sui terreni e sui fabbricati sca-

dute e da scadere nel periodo di cinque anni dalla data del terremoto del 7 giugno 1910, la differenza fra l'ammontare dei tributi riscossi nel 1909 e quelli applicati nel periodo medesimo.

Per tale spesa si faranno le occorrenti iscrizioni nel bilancio del Ministero del tesoro.

Per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni rese necessarie dal terremoto del 7 giugno 1910 è accordata la esenzione dall'imposta fabbricati per 10 anni, dal giorno in cui l'edificio sarà divenuto atto all'uso o abitazione.

Avverto la Camera che in questo articolo nel quarto comma occorre inserire l'inciso approvato per l'articolo secondo, in conformità dell'emendamento dell'onorevole Beniamino Spirito, modificato dal Governo.

Con questa avvertenza metto a partito l'articolo 4.

(È approvato).

#### Art. 5.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni indicati nell'articolo 1, prestiti ammortizzabili nel periodo di 50 anni, sia per trasformare debiti già contratti con la stessa Cassa, sia per riscattare debiti assunti con altri enti o privati fino al 6 giugno 1910.

Le quote di sovrainposte sospese e non sgravate, che siano vincolate a favore della Cassa dei depositi e prestiti o della sezione autonoma di credito comunale e provinciale, saranno ripartite col carico dei relativi interessi in ventiquattro rate bimestrali e pagate con quelle che andranno a scadere dal 1912 al 1915.

(È approvato).

#### Art. 6.

I comuni di cui all'articolo primo, anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurarsi i mezzi per le somme a loro carico necessarie a riparare i danni del terremoto, possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nei limiti strettamente necessari.

Questi mutui saranno rimborsabili in 50 anni col sistema delle semestralità costanti, comprendenti l'interesse e la quota di ammortamento, col concorso dello Stato che pagherà la metà degli interessi.

(È approvato).

#### Art. 7.

I contratti di mutuo previsti dalla presente legge, saranno soggetti alla tassa fissa di registro di una lira.

(È approvato).

L'onorevole De Luca ha proposto il seguente articolo aggiuntivo:

« Il sussidio indicato alla lettera b) dell'articolo primo sarà anche concesso ai privati il cui reddito imponibile complessivo agli effetti delle imposte dirette non superi le lire 300 (trecento) ».

L'onorevole De Luca ha facoltà di svolgere il suo articolo aggiuntivo.

DE LUCA. Io avevo stabilito di parlare poco, ma dirò elettricamente.

A me pare che la legge non potrebbe avere alcuna applicazione se non si introducesse quest'articolo aggiuntivo, perchè le case e gli edifici maggiormente danneggiate, come si può riscontrare nei comuni di S. Andrea di Conza, Conza, Teora, Lioni, Quaglietta, Sant'Angelo dei Lombardi, Guardia Lombardi, Torella, Nusco, Morra del mio collegio, sono precisamente quelle di campagna.

Ora nelle case di campagna stanno i contadini, e questi contadini, naturalmente, hanno in fitto il fondo e tengono la casa del proprietario.

I piccoli proprietari non potrebbero riparare quelle case di campagna e non potrebbero avere un sussidio qualunque per ripararle, ed i veri poverelli danneggiati sono, nei nostri comuni, questi piccoli proprietari che hanno visti distrutti i loro fabbricati, e che pagano le imposte; bisogna quindi rendere possibile il sussidio anche a questi disgraziati, che non hanno forze proprie, nè possono procurarsele perchè il loro credito è limitatissimo.

Ecco perchè io, ove non si voglia accettare l'articolo aggiuntivo già presentato, e che era del seguente tenore: « Il sussidio sarà anche concesso a persone danneggiate e famiglie che pagano non oltre 300 lire annue di fondiaria », ne formulerei un altro, così come già ne ho presentato la proposta alla Presidenza:

« Il sussidio indicato alla lettera b) dell'articolo 1 sarà anche concesso ai privati il cui reddito imponibile complessivo agli effetti delle imposte dirette non superi le lire 300 (trecento) ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

TEDESCO, ministro del tesoro. Vorrei pregare l'onorevole De Luca di non insistere

nè nel primo nè nel secondo testo del suo articolo aggiuntivo.

Comprendo che i dubbi dell'onorevole De Luca possono essere ispirati dalla formula adoperata nell'articolo 1° e cioè che la spesa si autorizza per ricostruire case abbattute o demolite appartenenti a persone di condizione povera.

Ma egli intende bene che la povertà, specialmente in questi casi, ha una significazione relativa, quindi, all'atto pratico, certamente si esaminerà caso per caso con criteri della massima equità.

PRESIDENTE. Onorevole De Luca, mantiene o ritira il suo articolo aggiuntivo?

DE LUCA. Dopo questa dichiarazione illustrativa del significato della prima parte dell'articolo 1, che lascia assodato che sarà intesa in modo relativo la povertà nella applicazione stessa, non insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. È dunque ritirato l'articolo aggiuntivo dell'onorevole De Luca.

Viene ora quello proposto dagli onorevoli Callaini, Pilacci, Ciacci e Viazzi, che è già stato svolto dall'onorevole Callaini.

Ne do lettura:

« È autorizzata la spesa di lire 200,000 per provvedere ai bisogni ed opere urgenti nei comuni colpiti dal terremoto del 25 agosto 1909 nelle provincie di Siena e Grosseto.

« Le disposizioni contenute nella presente legge sono applicabili ai suddetti comuni e il Monte dei Paschi di Siena è autorizzato a fare il servizio dei mutui a senso dell'articolo 2 della legge medesima ».

PILACCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PILACCI. Mi consentano gli onorevoli colleghi di parlare per pochi minuti e siano pazienti nell'ascoltarmi; chè, d'altra parte, l'impazienza mal si concilierebbe col desiderio, che abbiamo certamente qui tutti comune, di impedire quella che a noi parrebbe una sovrana ingiustizia. Non aggiungerò molte parole alla descrizione fatta dall'amico, onorevole Callaini, della gravità del terremoto del 25 agosto 1909, che percosse e flagellò le provincie toscane di Siena e di Grosseto; dirò solo che in quella funesta congiuntura avemmo anche quello che per lo più tien dietro a questi grandi cataclismi, il flagello, voglio dire, dei nubifragi e delle paurose bufere, che, per fortuna, credo abbiano fino ad oggi risparmiato le provincie di Avellino e di Potenza, alle

quali è oggi la Camera chiamata a volgere il suo mesto pensiero. Avemmo un immediato sollievo pecuniario dalla sollecita pietà di ogni classe di cittadini, e dalla cassetta particolare, quella credo dei fondi segreti, dell'onorevole Giolitti, che ci diede un soccorso di oltre le 10 mila lire, ed avemmo il solito conforto, che qui mi piace senza retorica vana di affermare solennemente, quello dell'esercito, sempre pronto ad accorrere zelante e operoso dove si soffre, e che dal soldato al più elevato ufficiale ci diede in quella triste ora tanti eroi di carità, e quelle popolazioni ricordano ancora oggi con memore riconoscenza quel salutare conforto materiale e morale.

Ma certo è che vennero poi le dolenti note; e, se leggo attentamente la relazione, oggi fatta, per quanto credo sia di quelle regioni, con lodevole equanimità e serena obiettività dal collega Capaldo, risulta evidente dal confronto quale gravità maggiore avesse il nostro terremoto: e basti l'osservare che, mentre in queste provincie non occorsero alloggiamenti provvisori, noi avemmo per un intiero inverno frazioni interiere del comune di Murlo (io parlo soltanto del mio collegio) che hanno vissuto sotto le tende e nei baraccamenti, e tante famiglie del comune di Buonconvento vissero in uno spazio quadrato di quattro metri, abitando in stabioli che quel comune aveva preparato per le bestie suive nei pubblici macelli!

Questa la situazione dei nostri comuni.

Avemmo anche la fortuna che un direttore generale, del quale duolmi non ricordare in questo momento il nome autorevole, inviato dal Ministero dell'interno sopra i luoghi del disastro, visitasse con zelo instancabile tutti i comuni, e che, lo sappiamo, facesse importanti e precise relazioni sullo stato di quella nostra regione; ma la Camera era in vacanze e non potemmo domandare provvedimenti legislativi immediati. Battemmo più tardi alle porte dei Ministeri con istanze e interrogazioni, con progetti svariati, e finalmente con una mozione, dei primi del maggio, sottoscritta dai colleghi Callaini, Nofri, Viazzi e da me: ma, come ha detto il collega Callaini, il Ministero Giolitti, il quale studiava i suoi progetti tributari, sui quali cadde, ebbe dopo la riapertura della Camera poche settimane ancora di vita. Venne poi il nuovo Ministero Sonnino, il quale aveva ben altro cui pensare che ai nostri terremoti, perchè tutti si affannavano a fare i loro progetti che hanno costituito poi una cospicua eredità

per il Ministero futuro; poi la chiusura della Camera, la crisi e il nuovo Ministero Luzzatti: e siamo stati trattati, non dico alla stregua di speculatori, perchè è una parola che non si deve neanche pronunziare quando si tratta, come in questo caso, di una pietosa sventura, ma certo come postulanti importuni e noiosi. Ci siamo rivolti ai diversi ministri del culto dicendo che le chiese sono per la maggior parte chiuse o lesionate, e che nei nostri comuni di campagna gli abitanti non hanno nemmeno il conforto (perchè per chi soffre e crede è questo un alto sollievo morale) di andare a quelle funzioni di preghiera che la tradizione affettuosamente consacra.

Ci hanno risposto che nulla si poteva fare senza una legge, e si sono presi provvedimenti straordinari ma insufficientissimi dall'Economato generale. Noi abbiamo i pubblici edifici screpolati e lesionati, così le scuole e tutte le proprietà private, nelle stesse condizioni. Vi sono, è vero, dei proprietari i quali hanno speso decine di migliaia di lire per loro conto nel restauro delle case coloniche, e anche i poveri hanno rassettato la loro casetta, e vi sono stati in ogni classe ammirevoli sforzi per riparare alle conseguenze del disastro, ma, nonostante ogni energia non è stato possibile il provvedere da noi stessi a ristorare i danni subiti. E dico questo perchè (e lasciatemi esprimere qui forte ed alto il mio concetto) a me non sarebbe certo dispiaciuto che la mia provincia avesse potuto dare un nobile esempio; quello cioè di dimostrare che quando si è colpiti da certe sventure, si deve trovare in se stessi la principale energia e la forza per resistervi e ripararvi.

Infatti, noi con la carità cittadina e col soccorso del nostro storico Istituto, il Monte dei Paschi, provvedemmo per quanto possibile; ma rimanemmo a corto perchè i bisogni erano troppo urgenti e troppo gravi. Oggi poi, onorevoli colleghi, che vediamo che per una nuova sventura, sulla quale è universale il rimpianto, in cinque giorni si diedero duecentomila lire come a noi ne furono date diecimila; che si fa un disegno di legge dopo altri quindici giorni con cui si provvede ai bisogni più urgenti con un milione e 400 mila lire, e si stabilisce l'esonerazione di imposte per cinque anni ed altro, oggi diciamo: ma perchè noi soli dobbiamo lasciarci ispirare da queste che chiamerei alte poesie civili, e non dobbiamo aspirare invece a far sì che, fatta la debita proporzione, venga

a noi dato dal Governo quell'aiuto che chiediamo nella tenue somma di 200 mila lire?

Perchè non dobbiamo insistere a che sia data anche a noi qualche cosa di quello che abbiamo chiesto anche con una mozione da tutti noi firmata e che non è riuscita a niente? La risposta ce la dà il ministro del tesoro, al quale, me lo perdoni, non dico vorrei far comprendere (perchè non ha bisogno dei miei suggerimenti davvero), ma mi permetta di ricordare la delicatezza della sua posizione.

Voglio dire soltanto questo: che bisogna che egli con l'opera sua e col suo contegno non faccia pensare, contro la verità si intende, che quelle sue popolazioni dell'Irpinia abbiano avuto l'immediato conforto e il pronto soccorso del Governo, e della Camera, perchè hanno la fortuna di avere un loro figlio nel Consiglio dei ministri; mentre le nostre popolazioni hanno sofferto e continuano a soffrire perchè tale fortuna non hanno. Ripeto che sarebbe questa una supposizione contraria al vero; ma una supposizione verosimile e umana, che naturalmente e spontaneamente si farebbe strada nelle nostre povere popolazioni, che si vedessero trattate in modo così diverso da altre colpite ugualmente dalla sventura.

E, onorevole ministro, anche per l'insegnamento del giureconsulto romano *plus est in opinione quam in re*, certe presunzioni non si devono nemmeno lasciare sorgere; ed ella deve essere giusto con noi, come è stato pronto e generoso per le sue provincie. Ella ha detto: per voi, signori di Siena, non abbiamo niente...

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho detto che non ha niente il ministro del tesoro... Io non so quello che hanno i miei colleghi.

PILACCI. Abbia pazienza... Le rispondo categoricamente e, credo, anche in modo esauriente. Anzitutto, me lo perdoni, se è da cinque giorni che l'onorevole Callaini per il primo le aveva parlato...

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Due giorni.

PILACCI. Due giorni fa le ho parlato io...

TEDESCO, *ministro del tesoro*. No, no... L'onorevole Callaini mi ha parlato ieri l'altro... Ho buona memoria, gliel'assicuro.

PILACCI. ...anzichè scrivere questa mattina al ministro dell'interno, ella avrebbe potuto scrivere subito, e forse a quest'ora avrebbe avuto delle utili notizie. Del resto, c'è una larga istruttoria sulle nostre provincie, perchè sono state fatte delle perizie, sono stati fatti degli studi dal Genio civile, e se si tenesse conto delle notizie fornite a

Fondo del culto, presto sarebbero e saranno esaurite quelle duecentomila lire che soltanto le domandiamo in confronto del milione e 400 mila lire, oltre le 200 mila già avute, che oggi ci vengono domandate per le provincie recentemente colpite.

Or bene, mi consenta di dirlo, onorevole ministro, ha ella preteso dalle altre provincie un uguale rigore di precedente istruttoria, come oggi pretende dalle nostre di Siena e Grosseto? Quale istruttoria possiede lei per la provincia di Avellino?

Abbia pazienza: la sua personale affermazione soltanto, che vale quanto la mia, me lo perdoni, per quanto ella segga al banco del Governo ed io in questo modesto scanno di deputato. Ripeto, io credo nella sua probità, nella sua intemperanza, ed ho piena fiducia nella imparzialità e nella rettitudine dell'onorevole ministro Sacchi, che ha visto i danni; in conseguenza di che sono sicuro che quello che si fa è ben fatto; ma l'onorevole Sacchi non ha visto i nostri danni! Io voterei anche tre milioni anzichè uno per la provincia di Avellino, perchè sono sicuro che le cose sono come lor signori le narrano.

Ma quale istruttoria, ripeto, quali perizie possono avere di concreto per dire che il milione e 400,000 lire non deve essere un milione, o, invece, 2 milioni? Non lo sanno, e non lo possono sapere: non è che la prima impressione, che molte volte è fallace, e bisognerebbe venire nei luoghi nostri per vedere ancora gli effetti di quel funesto terremoto, e basterebbe interrogare gli ufficiali del genio e i bravi soldati nell'ora del dolore che hanno assistito quelle povere popolazioni. E un'altra domanda io mi permetto di rivolgerle, onorevole ministro: quale istruttoria ha avuto oggi, in più e in meglio che per i nostri comuni, per i comuni di Baronissi, Calvanico e Laviano della provincia di Salerno? Oggi, durante la seduta, sono venuti dei nostri colleghi (ai quali io chiedo venia di non conoscere il loro nome, perchè non mi è dato di venire assiduamente alla Camera, e non li conosco) e mentre l'un d'essi aveva chiesto l'aggiunta del solo comune di Laviano, si sono date fra loro delle spiegazioni e hanno d'accordo aggiunto il nome di due altri comuni; e lei, onorevole ministro, ha dato ad essi il benestare ed ha accettato l'inclusione di tre comuni, anzichè di uno solo, nella legge, come bisognevoli di soccorsi. Per modo che se altri dieci deputati della provincia di Salerno fossero venuti a esporre le disgraziate condizioni, in seguito al terremoto, di altri

paesi, ella, è da supporre, avrebbe incluso anche questi tra i paesi a cui lo Stato deve portare soccorso. Ma quale istruttoria, quali perizie ha ella richiesto per questi tre comuni, oltre la parola dei nostri colleghi? E la affermazione dei deputati delle due provincie nostre è forse meno autorevole e attendibile? e perchè chiede ella mai delle istruzioni e delle perizie per la nostra provincia, il cui terremoto funestissimo, se non vi fosse stato l'in allora recente confronto col finimondo che ha distrutto due intere città italiane, sarebbe rimasto fra i più memorandi di quelli recentemente avvenuti?

In quel terremoto, se la prima scossa, quasi pietosa avanguardia, non avesse cacciato di casa tutti gli abitanti poveri e ricchi, la seconda lunga e violenta avrebbe fatto centinaia di vittime; e bastò, ad esempio, che un solo operaio a Bonconvento rientrasse per cinque minuti nella sua casa, per non so quale grave ragione familiare, perchè la seconda scossa ne facesse una vittima sotto le macerie dell'antica e storica Porta Senese.

Creda dunque, onorevole ministro, che, se si facessero confronti, le condizioni sarebbero forse diverse ma sventuratamente a vantaggio delle nostre provincie; e se lei, seduta stante, ha accettato oggi che ai comuni dell'Irpinia ai quali lo Stato viene in soccorso con la legge in discussione se ne aggiungessero altri della provincia di Salerno, senz'altra istruttoria che l'affermazione dell'autorevole voce dei nostri colleghi, io chiedo che ella ascolti in ugual modo la voce nostra e faccia per la nostra provincia quel che ha fatto per quei comuni, lo ripeto, seduta stante: e per le identiche ragioni, per le quali lei ha accettato l'aggiunta di quei tre comuni, io la prego, senz'uopo di richiedere ulteriori informazioni, e senza bisogno di altre istruttorie e perizie, di usare un eguale trattamento per i paesi delle nostre provincie, non meno delle altre figlie amorevoli di una madre comune. (*Vivissime approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. L'onorevole Pilacci certamente non mi conosce abbastanza, perchè altrimenti avrebbe risparmiato la nota personale.

Onorevole Pilacci, io ho servito lo Stato nell'amministrazione per oltre trenta anni; sono stato più volte al Governo e nessuno finora ha trovato mai un atto solo per cui mi si possa rimproverare di non avere ese-

guito le leggi e di non avere fatto le proposte prima da ministro dei lavori pubblici ed oggi da ministro del tesoro, con un sentimento di alta italianità e con spirito di equità per tutte le regioni d'Italia.

PILACCI. Io non l'ho messo in dubbio.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Sì, ma insomma poteva risparmiarsi quella nota. Lei l'ha detto con grande abilità, ed ha incomodato anche il diritto romano per venire a conforto di una non felice allusione. Del resto veda, onorevole Pilacci, io ho l'onore di stare al Ministero del tesoro da tre mesi circa. Ora, soltanto ieri l'altro (debbo ricorrere a questi particolari per dimostrare tutta la mia buona volontà) soltanto ieri l'altro, qui nei corridoi, l'amico onorevole Callaini, mi ha parlato di questa questione. E ieri, quando non ancora avevo ricevuto alcuna comunicazione dal Ministero competente, poichè ero impegnato al banco dei ministri, ho pregato l'amico Callaini di telefonare egli stesso a mio nome al Ministero dell'interno, perchè mi venissero comunicate le carte necessarie.

Perchè il ministro del tesoro possa dare il suo consenso ad una spesa, dati i nostri ordinamenti e le nostre consuetudini, ha bisogno di esaminare tutti gli elementi necessari. Questo credo che l'onorevole Pilacci vorrà consentire.

E poichè ieri sera non ho trovate le carte al Ministero del tesoro, questa mattina, di buon'ora, prima di venir qui, ho pregato un funzionario del Ministero del tesoro di recarsi al Ministero dell'interno per prendere le dette carte.

Io ho dovuto fare quella dichiarazione per molte considerazioni: primo, per dimostrare che il ministro del tesoro non concede con tanta facilità i danari dello Stato; secondo, perchè qui non era intervenuta una deliberazione del Consiglio dei ministri e, come avevo dichiarato poc'anzi all'onorevole Callaini, mi affrettavo a sottoporre una proposta concreta al Consiglio dei ministri nelle 24 ore. Non domandavo altro che questo nel concetto del rinvio; perchè temevo che gli stessi proponenti avrebbero giudicato non seriamente la condotta del ministro del tesoro se avesse concesso con tanta facilità il danaro dello Stato.

Però per dimostrare l'animo mio, che è anche l'animo del Governo, se la Camera crede che questo si possa dare, io non insisto nel concetto del rinvio; ma naturalmente la Camera assume in questo caso una re-

sponsabilità maggiore, starei per dire, di quella del ministro del tesoro.

Crede la Camera che in questa condizione di cose si possa autorizzare una maggiore spesa?

Voci. Sì! sì!

TEDESCO, *ministro del tesoro*. E il ministro del tesoro per parte sua non si oppone. (*Approvazioni*).

Ma qui mancano gli elementi, e all'onorevole Pilacci non dirò quanti e quali elementi esistevano nei comuni delle provincie di Avellino, di Salerno e di Potenza. Egli ha accennato che si sono accettate in questo momento alcune aggiunte di comuni. Ma se lei, onorevole Pilacci, legge la relazione ministeriale, troverà che in quella relazione già si accennava a comuni della provincia di Salerno lievemente danneggiati. Quindi il Governo qualche elemento lo aveva. Però, come dico, data la mancanza di elementi, e poichè mi pare che gli onorevoli richiedenti si accontentino di centomila lire...

Voci. Duecentomila.

MILANA. Se ci sono le chiese da riparare, lasciamo da parte quelle. (*Rumori*).

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Duecentomila lire. Ma poichè, ripeto, mancano gli elementi necessari e poichè la deliberazione che prende la Camera lascia la possibilità di una certa latitudine nell'esame di questi elementi, io propongo che là dove è detto: « è autorizzata la spesa di lire 200 mila », si dica: « è autorizzata una spesa non superiore a lire 200 mila ».

Se all'atto pratico si verificasse che centomila lire sono sufficienti...

Voci. Sta bene! Sta bene! È giusto!

TEDESCO, *ministro del tesoro*. E mi pare che ormai gli onorevoli colleghi richiedenti debbano essere soddisfatti e possano riconoscere ancora una volta che il Governo, di fronte alla sventura, ha gli stessi palpiti e gli stessi sentimenti per tutti! (*Vive approvazioni*).

Voci. Ringraziamo!

ABIGNENTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ABIGNENTE. Non voglio che la Camera resti sotto una impressione non esatta per cosaper la quale malvolentieri ho preso la parola, perchè tutti i colleghi mi conoscono. L'onorevole Pilacci ha alluso ad una certa tal quale transazione che sarebbe avvenuta in questa Camera per danni che si sarebbero verificati in comuni...

Voci. No! no!

ABIGNENTE. ...i quali entrano nell'ambito del collegio dell'onorevole Spirito e del mio.

L'onorevole Pilacci è da minor tempo in questa Camera che non vi sia io; ma se interroga i colleghi, saprà che io sono stato sempre il più lontano da ogni particolarismo.

Debbo chiarire la cosa. Con le poche parole pronunziate ho proposto che il disegno di legge nella parte sua dispositiva fosse più consono alla parte motiva, e poichè nella parte motiva il Ministero aveva ammesso, dietro constatazioni fatte da lui e da nessuno di noi provocate e richieste, perchè ne eravamo anche noi ignari, che danni erano avvenuti anche in provincia di Salerno, richiesi che agli articoli 2 e 4 fosse aggiunta la parola « e Salerno », per evitare esclusioni aprioristiche e ingiustificate, rimettendo però al Governo di fare quel che è necessario dietro accertamenti positivi.

Il ministro del tesoro, da custode severo della finanza dello Stato, ha creduto prudente di dover evitare una indicazione troppo generica, perchè non sorgessero richieste che non fossero vere o motivate da fatti assolutamente reali, e per ciò ha richiesto la limitazione ai soli comuni ove i danni erano già conosciuti. Questa limitazione quindi l'ha voluta il ministro del tesoro a salvaguardia della finanza, e non già noi, perchè tutti abbiamo il sentimento del dovere e della serena equità verso tutte le regioni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Viazzi. Ne ha facoltà.

VIAZZI. Debbo ringraziare il Governo di queste nobili dichiarazioni e, diciamo pure la parola, delle sue opportune concessioni. Sarebbe stato profondamente doloroso che le regioni toscane avessero avuto una specie di punizione per non aver saputo mettere sufficientemente in scena le proprie sventure. La Camera italiana si appropria a dire al paese che le disgrazie di ogni regione sono valutate allo stesso modo anche indipendentemente dal fatto che le popolazioni e i rappresentanti abbiano una maggiore o minore solerzia, una maggiore o minore vivacità nel chiedere e nel pretendere. Ringrazio anche gli onorevoli colleghi i quali vollero con l'opera loro e col loro sentimento cordiale secondare le insistenze nostre e lo faccio a nome di quelle popolazioni, che meritano veramente tutti questi riguardi.

PRESIDENTE. Onorevole Viazzi, ella dunque ritira la sua domanda di votazione nominale che aveva presentato?

VIAZZI. Naturalmente.

CAPALDO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALDO, *relatore*. L'articolo aggiuntivo degli onorevoli Callaini, Pilacci, Ciacci e Viazzi non ha potuto essere discusso nella Giunta generale del bilancio; ma credo di rendermi interprete del sentimento della Giunta stessa dichiarando che se questa proposta fosse stata portata alla sua discussione l'avrebbe accolta con la stessa unanimità di consenso con cui ha approvato le proposte per i danneggiati dal terremoto del 7 giugno 1910.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni metto a partito l'articolo aggiuntivo degli onorevoli Callaini, Pilacci, Ciacci e Viazzi che avrà il numero 8°, accettato dal Governo e dalla Commissione e così modificato:

« È autorizzata una spesa non superiore alle lire 200,000 per provvedere ai bisogni ed opere urgenti nei comuni colpiti dal terremoto del 25 agosto 1909 nelle provincie di Siena e Grosseto.

« Le disposizioni contenute nella presente legge sono applicabili ai suddetti comuni e il Monte dei Paschi di Siena è autorizzato a fare il servizio dei mutui a senso dell'articolo 2 della legge medesima ».

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

#### Discussione del disegno di legge: Provvedimenti per estendere il bonificamento e la colonizzazione nell'Agro romano.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per estendere il bonificamento e la colonizzazione nell'Agro romano ».

Si dia lettura del disegno di legge:

DE AMICIS, *segretario*, legge: (V. Stampato n. 456-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Onorevole ministro di agricoltura, consente che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione?

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Consento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Patrizi.

(Non è presente).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Zaccagnino.

ZACCAGNINO. Considerando il momento in cui ci troviamo e il desiderio che tutti hanno di affrettare i lavori, mentre ero effettivamente disposto a fare un lungo discorso, per esprimere il mio parere sopra le disposizioni del disegno di legge, credo di far cosa gradita alla Camera rimandando a tempo più opportuno le mie considerazioni. (Approvazioni).

Mi limiterò soltanto ad esprimere la mia soddisfazione alla Commissione, la quale nel suo ordine del giorno ha formulato un concetto che è nel pensiero di tutti i deputati che rappresentano regioni che possono appunto aver bisogno di disposizioni analoghe a quelle del disegno di legge. (Bravo!)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Valli.

VALLI. Vi rinunzio. (Bravo!)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ivanoe Bonomi, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo ad introdurre, nei futuri provvedimenti legislativi per il comune di Roma, efficaci disposizioni dirette a fornire i mezzi finanziari e a creare gli ordinamenti amministrativi adatti ad agevolare il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano ».

BONOMI IVANOE. Pochissime parole, non per aggiungere disposizioni nuove al disegno di legge, ma per richiamare l'attenzione della Camera e del Governo sopra un concetto fondamentale e vitale.

La nuova legge che si propone ha per iscopo, non solo di bonificare l'Agro, ma di facilitarne il popolamento. Ora questo desiderio nobilissimo non può certo ottenersi se non si costruiscono strade, non si istituiscono scuole, non si provvede l'assistenza sanitaria: tre cose che erano scritte nella legge del 1903 e che indubbiamente si estendono a quest'ultima. Ma chi deve provvedere alle scuole, all'assistenza sanitaria, alle strade, quest'ultime almeno per la metà dell'onere finanziario? È il comune di Roma. Ora è risaputo che il comune di Roma non ha mezzi finanziari sufficienti e quelli che saltuariamente gli vengono da leggi speciali, non sono tali da permettergli un'azione di stimolo e d'iniziativa.

Vi sono altre gravi osservazioni da fare. In primo luogo il comune di Roma è un

comune urbano per una parte, un enorme comune rurale per l'altra, ed evidentemente, attratto dai bisogni della vita cittadina, non può curare gli interessi vivi dell'Agro. In secondo luogo, questa nuova legge, come già quella del 1903, toglie al comune di Roma delle risorse finanziarie, con gli esoneri fiscali naturalissimi e utilissimi.

Otteniamo quindi in definitiva quest'effetto; che, da una parte, aumentano gli oneri del comune, dall'altra gli si tolgono le risorse finanziarie. Sorge quindi nel comune una specie d'inerzia e di malvolere di fronte ai bisogni nuovi della periferia. Un'altra questione gravissima è quella delle scuole, perchè oggi il comune di Roma, che è un grande centro urbano, e che ha da provvedere all'istituzione di moltissime scuole cittadine, non ha i mezzi per estendere l'azione sua nell'Agro.

Prego pertanto il Governo di tener conto di queste condizioni speciali.

E poichè il comune di Roma vive in una sfera di eccezione e tratto tratto vi sono leggi speciali per Roma che provvedono ai bisogni urgenti della città, vorrei che il Governo, nella formulazione di queste nuove leggi, tenesse conto di queste modeste osservazioni, e provvedesse anzitutto ad un ordinamento migliore della vita amministrativa del comune, in modo che l'Agro avesse i suoi diretti rappresentanti; poi che il comune di Roma avesse i mezzi finanziari adeguati per la rigenerazione della vasta plaga che circonda la capitale e soprattutto che le scuole dell'Agro fossero considerate come scuole rurali agli effetti della legge che andremo a discutere oggi, in modo che fruissero dei benefici che essa concede.

Queste modeste osservazioni io ho concretato in un ordine del giorno che raccomando vivamente all'onorevole ministro, il quale deve persuadersi che il comune deve essere il cuore vivo e pulsante per diffondere il sangue vivificatore alla periferia. (Bene!)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Camillo Mancini, il quale svolgerà anche il seguente ordine del giorno da lui presentato:

« La Camera, convinta che il propiziare l'ambiente agrario al concetto della bonifica sia il mezzo più pratico per affrettarla, e che l'istruzione superiore agraria, impartita dall'alto della cattedra universitaria, serva mirabilmente a questo nobile fine, invita il



Governo a provvedere a che l'Ateneo romano sia al più presto fornito di un corso completo di studi superiori agrari, il più confacente ai bisogni della regione ».

**MANCINI CAMILLO.** Rinunzio anch'io a parlare, per il desiderio vivissimo che questo disegno di legge venga approvato in questa stessa seduta, (*Benissimo!*) e mi riservo di fare alcune osservazioni sugli articoli.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Pantano.

**PANTANO.** Io dirò soltanto poche parole. Faccio i miei vivi rallegramenti e do il meritato elogio all'onorevole Raineri per avere presentato provvedimenti che dimostrano in lui una visione chiara del complesso problema dell'Agro romano, integratrice di quelle lacune che fino ad oggi hanno reso torpida, limitata ed infeconda l'opera di bonifica, e quasi nulli i tentativi di colonizzazione.

E se la vigile azione dello Stato sarà pari alle buone intenzioni affermate con questo disegno, noi non tarderemo a raccoglierne risultati veramente benefici nell'interesse del paese.

Ma permettetemi che dall'Agro romano, sullo sfondo del quale si disegna ancora il profilo di Spartaco, io volga lo sguardo ad altre regioni d'Italia, dove, sulle terre deserte, micidiali o scarsamente-fruttifere per fatalità storiche, naturali e sociali lo squalido proletariato agricolo che un giorno alimentò le legioni delle guerre servili, attende ancora, da tanto tempo lungamente invocata, l'azione redentrice dello Stato.

Non mancano, è vero, parziali accenni: le leggi sulla Basilicata, sulla Calabria, sulla Sardegna, sul demanio forestale e quella che voteremo sui bacini montani e sui lavori idraulici e forestali, i disegni di legge sulla piccola proprietà e sul credito agrario sono tutti indici di tentativi nobilissimi di procedere per quella via. Ma questi tentativi si esplicano sempre nella stessa maniera; così da restare isolati, monchi ed inferti.

Soltanto il piano regolatore dell'economia nazionale può avviarci alla rigenerazione agricola del paese, quando avremo coordinato armonicamente tutte le forze ad un unico intento,

Procedendo, invece, di questo passo, se per arrivare ad una legge integratrice per l'Agro romano sono dovuti trascorrere quaranta anni, dovremo attendere di celebrare il centenario del risorgimento d'Italia prima

di veder quella che provveda e ripari alle più urgenti necessità delle altre regioni e che affronti la soluzione di quel che poteva e doveva essere il primo e più grande problema dell'Italia risorta: la sua redenzione agricola!

Onorevole ministro, quelle regioni si trovano in uno stadio immensamente più arretrato di quello in cui è oggi l'Agro romano. Bisogna quindi, con mano sicura, con tentativi arditi, affrontare il grande problema della rigenerazione agricola italiana. Così come oggi, con la lotta contro l'analfabetismo, ci apprestiamo a combattere e debellare la malaria morale che infesta il paese; dobbiamo e possiamo, con la colonizzazione interna, fugare la malaria materiale ed economica che avvelena ed isterilisce le stesse sorgenti della ricchezza nazionale. (*Benissimo!*)

Fino a che non avremo fatto questo, noi ci sforzeremo in conati nobili, ma isolati ed insufficienti, ed il sacrificio finanziario dello Stato non avrà corrispondenza nei risultati che il paese se ne aspetta.

Onorevole Raineri, ella che si è presentato a cotesto banco con sobrietà di parola, con forma modesta, ma con grande nobiltà d'intenti, che ha portato nel suo Ministero un soffio fresco di vita nuova che viene dai campi, dai quali ella ha attinto le energie migliori del suo spirito e della sua vita, trovi, nei suoi ricordi, e nei bisogni dai quali è premuto il Paese, l'impulso per presentarsi alla Camera, alla ripresa dei lavori, con un disegno di legge più vasto, che comprenda tutta la rigenerazione agricola italiana, mediante l'istituto della colonizzazione interna.

E richiami il suo collega, l'onorevole presidente del Consiglio, a pagare la cambiale sottoscritta con me nel 1906 col disegno di legge che affrontava la soluzione di quel problema.

Perchè quando certi problemi sono posti, essi debbono essere assolutamente risolti, perchè il Paese, che lavora e produce, chiede, con tutte le voci più alte delle sue campagne desolate, che non si ritardi più nemmeno di un'ora questa che sarà l'opera più degna e migliore per la sua rigenerazione economica. (*Vive approvazioni — Congratulazioni!*)

**PRESIDENTE.** Non essendovi altri oratori iscritti, ha facoltà di parlare l'onorevole ministro d'agricoltura, industria e commercio.

**RAINERI**, ministro di agricoltura, industria e commercio. Siamo tutti quanti di questo avviso, di procedere sollecitamente alla discussione degli articoli e di venire al voto della legge. Ma giacchè ci è stata la parola cortesissima, specialmente dell'onorevole Pantano verso di me, debbo dire che non ho avuto altro merito nell'ora attuale se non di presentare con rapidità, appena assunto al Governo, un disegno di legge che usciva dagli uffici del Ministero, specialmente per opera di quella Commissione che presiede all'applicazione della legge per l'Agro romano, costituita da persone di grande competenza e che con zelo attendono al loro ufficio e alle quali mi piace da questo banco di esprimere una parola di lode calda e sincera.

Ho raccolto il frutto del lavoro di quella Commissione e l'ho portato innanzi nell'applicazione di quei criteri fondamentali a cui s'ispirò la legge dell'Agro romano; della quale fu padre l'onorevole Guido Baccelli, che noi dobbiamo ricordare sempre con grande gratitudine: perchè egli pose le basi di quella legge le cui risultanze sono così evidenti, che ognuno di noi deve compiacersi altamente che, di un problema così difficile, si sia potuta trovare la chiave della soluzione.

Certo, che l'integrazione dello Stato è necessaria; e tale integrazione di quella antica legge s'ottiene con disposizioni che sono indicate nella relazione del Governo, che furono esposte con grande chiarezza dal relatore e che io mi vo' risparmiare di riassumere, in quanto le rivedremo rapidamente nell'esame degli articoli.

Un punto solo che mi par necessario di chiarire, è questo: che v'è anche una ragione di procedere rapidamente all'approvazione di questa legge, affinchè possiamo arrivare a trar profitto (e la disposizione speciale in questa legge vi è) giacchè scadrebbe, col termine di quest'anno, quel sussidio, che la legge precedente concedeva, per i lavori di bonificamento idraulico, oltre che ai Consorzi, anche ai privati.

Noi prorogheremo questo sussidio per altri cinque anni, e ciò servirà di grande impulso al compimento di quelle opere idrauliche che sono fondamento della bonifica agraria, del risanamento delle condizioni del luogo e del bonificamento dell'Agro romano.

E v'è anche un'altra contingenza di cui dobbiamo tener conto, nel senso di giustificare la fretta che dobbiamo avere a dare

il voto alla legge; e questa è data dalla disposizione di uno degli articoli del nostro disegno di legge, la quale riconosce un grande beneficio pel bonificamento dell'Agro romano nel sussidio del decimo degli utili della Cassa depositi e prestiti, che verrà dato alla costituenda Cassa di colonizzazione dell'Agro. Ora è bene che possa approfittare degli utili dell'anno in corso: giacchè questo sarà di grande giovamento pel funzionamento di questa Cassa che già va formandosi con un capitale che non è gran cosa, ma che certo mira a dare facile esecuzione a molte di quelle iniziative che il disegno tratteggia e che varranno a rendere più sollecito il bonificamento dell'Agro romano.

E qui, onorevole Pantano, giacchè ella, con una certa fiducia in me, ha fatto appello ai miei studi, alle mie tendenze, alle mie aspirazioni ed alle mie convinzioni, e m'ha chiamato ad affrontare poderosamente il problema della colonizzazione in Italia, coordinandolo anche col problema dell'emigrazione, le dico, che quando lei, essendo al Governo, presentò il disegno di legge per la colonizzazione, io fui uno dei più caldi ammiratori della sua iniziativa, e votai per lei nel giorno in cui ella lasciò il Governo. Quindi, che ci sia corrispondenza d'idee tra me e lei, in questa materia (potremo essere discordi in altri punti), non v'è dubbio alcuno. Mi lasci però (non per debolezza di animo; non vorrei dire per viltà) mi lasci tutte le riserve sulla possibilità di prendere provvedimenti che per legge si vadano attuando così di sbalzo. Io ho questo concetto, che il problema della colonizzazione non possa essere preso in mano con una sola legge.

L'esempio migliore che noi abbiamo in fatto di istituti in pro della colonizzazione è nelle leggi dell'Agro romano.

Ella vide la colonizzazione possibile e più facile ad avviarsi verso una soluzione, nella istituzione di quella Banca del lavoro e della cooperazione, che oggi è stata ripresa e che, stia pur sicuro, finchè io starò a questo posto, per la parte di responsabilità che mi spetta, difenderò con tutte le mie forze.

Vorremo tutte le garanzie, vorremo tutta la prudenza, perchè le opere che si faranno abbiano ad essere opere pratiche, ma il capitale accorra verso la terra, e lo Stato contribuisca a questa tendenza, con la banca del lavoro, e si arriverà alla colonizzazione desiderata, non in un attimo, non in

un momento, ma seguendo una strada su cui tutti ci vorremo avviare e che condurrà sicuramente a quella meta.

E altre provvidenze occorreranno, oltre quelle che mirano ad integrare le già esistenti e a coordinarle in un piano comune per avere possibilmente, pure nei rapporti del Mezzogiorno, i benefici che ha reclamato l'inchiesta che è stata fatta sulle condizioni dei contadini e della quale si vanno pubblicando ora gli atti, che saranno presto in dominio del Parlamento e del Paese: la quale inchiesta viene anche dimostrando quale tesoro di risparmio gli emigranti hanno potuto ricondurre in paese, pur lasciando la desolazione in quelle contrade dove provincie intere si sono quasi vuotate.

E la soluzione di questo problema potrà anche trovarsi in provvedimenti che tendano a coordinare l'impiego di questo risparmio, in modo che non resti a poltrire solo nelle casse di risparmio e che non vada ad investirsi in prezzi enormi e favolosi di piccoli pezzi di terra che si acquistino vicino alle borgate, ma che invece trovi il suo impiego sano, lontano dai centri popolosi nelle campagne, sicchè l'emigrazione abbia, nel sudato risparmio fatto nelle Americhe, un collocamento utile, e trovi nel lavoro della terra un maggior profitto.

Onorevole Pantano, l'appello suo, perchè viene da lei così autorevole nel Parlamento e nel Paese, è di quelli che impegnano un uomo nuovo al Governo, come io sono. Io non le do quindi firmata la cambiale, ma ella mi lasci pensare allo studio di questo problema, ed io confido che, non soltanto per opera mia, ma con la collaborazione di tutti quei volenterosi (e sono tanti, lei per il primo), che si danno allo studio di questa disciplina, si segneranno pagine gloriose su questo argomento.

All'onorevole Zaccagnino, il quale pur avendo rinunciato ad un discorso, che sarebbe stato molto gradito alla Camera, perchè egli è uomo pratico di agricoltura e di economia agraria, e che avrebbe propugnato di estendere ad altre zone i provvedimenti che sono qui studiati per l'Agro romano, non ho che da rispondere quelle stesse cose che ho detto all'onorevole Pantano, perchè mi pare che rientrino nello stesso ordine di idee.

Ed all'onorevole Bonomi, il quale vi dice: badate, però, che nella sua azione lo Stato non deve dimenticare quella del comune di Roma, il quale si trova in questa strana contraddizione che il suo urbanesimo cre-

scente deprime questa vita rurale, che noi vogliamo invece far crescere intorno ad esso, badate che sarà pur necessario che il Governo pensi a provvedimenti i quali valgano a slargare questa situazione così impacciata in cui il comune di Roma si trova e non potrà altrimenti sostenere — io rispondo che il ministro di agricoltura in questo momento ha il dovere di tener presente tale problema, e di tenerlo presente nei consigli del Governo. Egli mi concederà per altro, poichè si tratta, in quest'ordine del giorno, di aiuti, di incoraggiamenti, di mezzi finanziari che debbono essere dati al comune di Roma, di fare ogni riserva sull'ordine del giorno medesimo. Mi rallegro con lui che egli lo abbia in questo momento ritirato, perchè non mi ha dato nemmeno il piccolo disturbo di pregarlo a volerlo ritirare.

Io però sono perfettamente con lui nel ritenere che la vita agraria che noi vogliamo creare intorno a Roma non è soltanto vita che possa crearsi purchè si facciano canali di scolo di acque, bonifiche agrarie, e miglior coltura del terreno; ma è anche vita intellettuale e sociale nel suo complesso, ma è colonizzazione e scuola, educazione e istruzione. Il tutto coordinato al fine di quella vita rustica che noi vogliamo costituire intorno a Roma, e che vorremo sparsa, divisa, minuta, completa ma densa, intorno alla città eterna, cosicchè si completasse la vita di Roma con quella di questi nuovi grandi centri agrari, che tutti abbiamo nella mente, ad integrare il quale fine noi andiamo escogitando e raccogliendo mezzi e provvedimenti che dovranno condurre un dì ad avere intorno a Roma una campagna coltivata intensivamente.

La onorevole Commissione ha un ordine del giorno il quale concorda, mi sembra, nelle idee già espresse dagli onorevoli Pantano e Zaccagnino, invitante il Governo a provvedere alla graduale estensione delle provvide disposizioni dell'Agro romano alle altre regioni d'Italia bisognose di radicali trasformazioni agrarie. Ciò nessuno potrà non essere lieto di attuare. Non posso però accettarlo come determinazione precisa di provvedimenti che dovrebbero esser presi senza altro. Siamo quindi in questo d'accordo con la Commissione.

E non ho altro da aggiungere, senonchè ripetere quanto ho detto incominciando queste poche parole: mettiamoci senz'altro alla discussione degli articoli. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

VENZI, *relatore*. Dirò due parole soltanto, per esprimere, anche a nome della Commissione, che mi associo completamente alle parole di ringraziamento e di elogio che l'onorevole Pantano ha rivolto all'onorevole ministro, e per manifestare la mia soddisfazione nel vederlo a quel posto, perchè dalla sua alta competenza tecnica l'agricoltura italiana si attende molto, e io sono sicuro che l'attesa non sarà vana.

E giacchè sono in tema di elogi e ringraziamenti, credo mio dovere di dire una parola di meritato elogio e ringraziamento anche all'onorevole Cocco Ortu, che da ministro, con la sua opera alacre, con costanza e con avvedutezza di propositi, ebbe il merito della compiuta esecuzione della legge del 1903, la quale legge, come ha detto l'onorevole ministro, entrando nel terreno della praticità, fu feconda di eccellenti risultati, che noi adesso con l'attuale disegno di legge non facciamo che sviluppare e completare.

Ma, onorevoli colleghi, più che qualunque altro, hanno diritto al nostro pensiero, in questo momento, quegli illustri scienziati che, facendo onore alla scienza italiana, riuscirono a debellare quel terribile morbo che, contrapponendo un'invincibile difficoltà e paralizzando ogni buona volontà di uomini e di Governi, rese vano per i tempi passati qualsiasi tentativo di bonificare e di colonizzare l'Agro romano. La presenza di due fra essi nel seno della vostra Commissione, gli onorevoli Guido Bacelli e Celli, mi vieta, per non offendere la loro modestia, di aggiungere altro; e del resto sono sicuro che le parole che riguardo a loro vorrei e dovrei dire, voi le avete già nel vostro cuore.

Senza l'opera loro; sarebbe perfettamente inutile che noi stessimo qui a legiferare, perchè volere la bonificazione senza aver vinto la malaria è aggirarsi in un circolo vizioso, in quanto che la coltivazione richiede la presenza continua del lavoratore sul suolo, e la malaria impedisce questa permanenza.

Detto ciò, e rendendomi conto delle legittime esigenze della Camera che, alla vigilia di prendere le vacanze, desidera discutere ed approvare parecchi altri disegni di legge, al par di questo, importanti ed urgenti, non aggiungo altro in tema di discussione generale e mi riservo di rispondere ai vari oratori nella discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Se non ho male udito, il Governo accetta l'ordine del giorno della Commissione...

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. ...come raccomandazione.

VENZI, *relatore*. La Commissione prende atto delle dichiarazioni del ministro e lo ritira.

PRESIDENTE. Sta bene.

L'onorevole Camillo Mancini insiste nel suo ordine del giorno?

MANCINI CAMILLO. Lo ritiro anch'io e lo mutò in raccomandazione.

PRESIDENTE. E l'onorevole Ivanoe Bonomi?

BONOMI IVANOE. Faccio altrettanto.

PRESIDENTE. Non essendovi altri inseriti, dichiaro chiusa la discussione generale. Prima però do lettura del seguente ordine del giorno della Commissione:

« La Commissione invita il Governo a provvedere alla graduale estensione delle provvide disposizioni per l'Agro romano alle altre regioni d'Italia bisognose di radicali trasformazioni e di una razionale classificazione agraria ».

Lo pongo a partito.

(È approvato).

#### Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Manna a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MANNA, *relatore*. A nome della Giunta generale del bilancio mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1909-10.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

**Si riprende la discussione del disegno di legge: Provvedimenti per estendere il bonificamento e la colonizzazione nell'Agro romano.**

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione degli articoli del disegno di legge pel bonificamento dell'Agro romano:

#### Art. 1.

Il Governo, sentita la Commissione centrale di vigilanza per l'Agro romano, potrà con decreti reali:

1° determinare quali altri terreni dell'Agro romano oltre quelli designati nel testo unico 10 novembre 1905, n. 647, siano ritenuti suscettibili di utile trasformazione agraria e ad essi estendere l'applicazione delle disposizioni di bonificamento obbligatorio risultanti dall'anzidetto testo unico;

2° accogliere le domande di proprietari dell'Agro romano, per ottenere che si estendano a tenute non incluse per legge o per precedenti decreti nella zona del bonificamento obbligatorio, le norme di cui all'anzidetto testo unico di leggi, rimanendo i detti proprietari assoggettati a tutti gli obblighi ivi specificati ed acquistando il diritto ai corrispondenti benefici.

Il Governo del Re è pure autorizzato ad assoggettare alle leggi di bonificazione dell'Agro romano le zone di territori di altri comuni finitime con l'Agro stesso, per la superficie che, secondo il parere della Commissione di vigilanza sarà giudicata necessaria ad un razionale integrazione delle opere di bonifica igienica, idraulica ed agraria.

A questo articolo 1 l'onorevole Camillo Mancini propone che nel comma terzo, dopo le parole « Agro stesso », si aggiungano le parole « ivi compreso anche il bacino pontino ».

L'onorevole Camillo Mancini ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MANCINI CAMILLO. Onorevoli colleghi! Il concetto di estendere la bonifica dell'Agro romano ad altri territori limitrofi che io raccomandai già l'anno scorso nella discussione del bilancio d'agricoltura, mi compiacco altamente che sia stato fissato in questo disegno di legge, del quale va data somma lode e al ministro d'agricoltura e all'illustre nostro collega onorevole Guido Baccelli, che può dirsi il grande propulsore di questa benefica legislazione agraria.

Ora, fra le zone finitime di cui è parola nell'articolo 1, comma 3, havvene una che ha singolare importanza. Voglio parlare del territorio o bacino pontino che è appunto finitimo all'Agro romano.

Varie ed importanti ragioni consigliano d'includere questo vasto territorio fra quelli beneficiati dalla presente legge. Ne accennerò brevemente le principali:

a) ragioni igieniche perchè l'Agro Pontino è già in via di trasformazione igienico-idraulico-agraria;

b) ragioni economiche perchè l'Agro Pontino costituisce una vasta estensione di terre di prodigiosa feracità, poco costose di prezzo e molto fruttifere;

c) ragioni sociali perchè l'Agro Pontino con le sue svariate produzioni dai foraggi ai cereali, dal latte alla carne, dalle uve da tavola al vino, dalle frutta ai fiori può divenire il grande mercato di rifornimento della capitale e contribuire potentemente alla soluzione del grave problema del caro-vivere.

d) ragioni di decoro perchè l'Agro Pontino sarà in breve attraversato dalla grande linea direttissima Roma-Napoli;

e) ragioni, finalmente, storiche poichè questo territorio fu all'epoca dell'antica Roma uno dei più importanti e ricchi bacini d'Italia, della cui grandezza rinvengonsi ancora numerose vestigia.

Questo immenso bacino, questa vera conca d'oro situata nel cuore d'Italia fra Roma e Napoli, coi suoi trecento chilometri di canali navigabili che fanno capo a due porti per quanto negletti, Badino e Terracina, con la sua magnifica e storica strada Oppia che l'attraversa, con la numerosa popolazione montanara che lo abita e che scende giù a coltivarlo, con le sue svariate produzioni dalle più precoci alla più tardive rendendo ora per virtù della proflassi in gran parte anche della malaria che aspetta dall'opera solerte del Governo maggiore impulso per la sua bonifica idraulica iniziata da quel grande pontefice che fu Pio VI, diventerà, io ne son sicuro, una delle zone più felici e più ricche d'Italia ove il Governo voglia accordare ad essa questi stessi incitamenti e benefici che va ad accordare all'Agro Romano.

Io voglio augurarmi pertanto che questa benefica legge di redenzione che ci accingiamo a discutere segni un'era novella di risorgimento economico, sociale ed umanitario per la nobile e forte regione pontina.

E poichè ho facoltà di parlare, mi permetto raccomandare al ministro il mio ordine del giorno col quale lo incito a fornire l'Ateneo romano d'un corso completo di studi superiori agrari, poichè parmi veramente manchevole e direi quasi vergognoso che Roma - città eminentemente agraria - che possiede nel suo magnifico Ateneo tutte le altre Facoltà, manchi proprio di quella agraria, che risponde più delle altre ai suoi bisogni.

Onorevoli colleghi! Noi dobbiamo formare a Roma l'ambiente agrario propizio alla bonifica; dobbiamo innamorare agli studi agrari la gioventù del patriziato e della ricca borghesia, dobbiamo nobilitare dall'alto della cattedra universitaria le scienze agrarie.

A questo modo soltanto prepareremo le generazioni crescenti e future verso questa santa crociata contro la malsania e contro la terra incolta.

Solo quando (così lasciò scritto il grande poeta testè scomparso) avremo fugata

la pellagra e la malaria dai corpi, la torva ignoranza delle menti, la bieca mal costumanza dei petti, oh si allora soltanto potrà l'Italia nova dirsi redenta.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Valenzani.

**VALENZANI.** Ho chiesto di parlare per proporre una semplice modificazione di forma alla dizione dell'articolo. Là dove dice: « il Governo del Re è pure autorizzato ad assoggettare ecc. » propongo che si dica: « ad estendere le leggi di bonificazione ecc. » e ciò per eliminare la possibilità di una interpretazione troppo restrittiva che la formula proposta avrebbe potuto suggerire.

**RAINERI, ministro di agricoltura, industria e commercio.** Accetto.

**VENZI, relatore.** L'ultima parte dell'articolo 1, modificata nel senso richiesto dall'onorevole Valenzani, si potrebbe mandare in fondo alla legge in modo da costituire un articolo separato, per rendere evidente che anche le disposizioni della presente legge sono comprese nella estensione, ed eliminare ogni eventualità, anche remotissima, d'interpretazione restrittiva.

**PRESIDENTE.** Vuol dire che prima di votare l'articolo l'onorevole Valenzani farà la sua proposta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Samoggia.

**SAMOGGIA.** Rinunzio a parlare stante la sollecitudine, che tutti abbiamo, di vedere approvata la legge.

Però non posso esimermi dall'osservare che coll'articolo 2 diamo facoltà di creare dei centri di colonizzazione a quanti lo desiderano. Invece, nell'articolo primo non vi è una facoltà analoga; cioè non è permesso a quanti vogliono colonizzare di poter avere la terra con quella procedura, che la legge dovrebbe stabilire.

Questa è una lacuna di cui noi forse ora non sentiamo tutto il male, ma indubbiamente fra qualche anno noi stessi dovremo venire qui per deliberare disposizioni che possano permettere a coloro che hanno mezzi e buona volontà di attuare la colonizzazione in quei molti terreni che indubbiamente si ribellano alla colonizzazione, ed a cui non sarà conveniente applicare la facoltà dell'esproprio.

Dico questo solo per una osservazione che desidero che resti; quando poi tra qualche anno dovremo tornare su questa legge, allora ne faremo una discussione più lunga.

**VENZI, relatore.** Poichè, secondo la mia proposta, l'ultimo comma dell'articolo 1

dovrebbe rimettersi alla fine della legge, mi riservo di rispondere quando verrà in discussione, agli onorevoli Mancini e Samoggia le loro osservazioni riguardano appunto questo comma.

**PRESIDENTE.** L'onorevole relatore propone dunque che l'ultimo comma dell'articolo 1 sia rimesso alla fine del disegno di legge, prima dell'ultimo articolo.

Non essendovi obiezioni, e poichè l'emendamento dell'onorevole Camillo Mancini a quest'ultimo comma viene, con questo, rimesso alla fine del disegno di legge, pongo a partito l'articolo 1, eccetto l'ultimo comma.

(È approvato).

#### Art. 2.

I centri di colonizzazione agraria che entro 10 anni, dal 1° gennaio 1911 sorgano in terreni dell'Agro romano, alla distanza di almeno cinque chilometri dalla cinta daziaria del comune di Roma, e che abbiano una popolazione rurale stabile non inferiore a 25 famiglie ricoverate in adatti ed igienici ambienti, con non meno di mezzo ettaro di terreno annesso all'abitazione per ciascuna di esse, godranno della esenzione di qualunque imposta, tassa, dazio od altro pubblico balzello comunale, provinciale, governativo, per il periodo di anni 20.

L'imposta sui terreni sgravati non potrà essere reimposta e si farà luogo alla proporzionale riduzione del contingente.

Per godere dei privilegi, esenzioni, premi e sussidi, di cui alla presente legge, chiunque si proponga la costruzione di borgate o centri di colonizzazione, dovrà preventivamente sottoporre il relativo piano tecnico e finanziario all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale provvederà con suo decreto, sentita la Commissione di vigilanza per l'Agro romano.

A questo articolo l'onorevole Camillo Mancini ha presentato i seguenti due emendamenti:

« Nel comma primo, dopo le parole: 25 famiglie, aggiungere: che abbiano almeno sei braccia atte al lavoro ciascuna ».

« Dopo le parole: per ciascuna di esse; aggiungere: che lavorino almeno cinque ettari di terreno nell'Agro ».

L'onorevole Camillo Mancini ha facoltà di parlare.

**MANCINI CAMILLO.** Non ho bisogno di svolgerli, perchè se vogliamo realmente che l'Agro romano sia lavorato, dobbiamo

portarvi delle famiglie che abbiano braccia lavorative, e che lavorino sul serio.

**PRESIDENTE.** La Commissione li accetta?

**VENZI, relatore.** La Commissione non accetta gli emendamenti dell'onorevole Camillo Mancini.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio ha facoltà di parlare.

**RAINERI, ministro d'agricoltura, industria e commercio.** Veda, onorevole Mancini, se noi cominciamo a voler perfezionare questa legge con troppi dettagli, finiremo col peggiorarla.

Come possiamo ora qui, legiferando, stabilire che le famiglie debbono avere tante braccia? Ma questi potranno essere criteri discrezionali nell'atto di amministrare questa legge.

Ed a questo riguardo, giacchè ho la parola, mi preme di fare una dichiarazione suggeritami dal collega delle finanze. Qui potrebbe parere, dal testo di questo articolo 2, che i benefici che sono dati ai centri di colonizzazione agraria, quindi così ai fondatori, come a quelli che vi vivono, dovessero eventualmente estendersi anche a chiunque vi ponesse dimora, con fini assolutamente contrari a quelli che possono e devono essere i fini della colonizzazione.

Non credo che siano qui necessarie delle modificazioni a quest'articolo; è bene però che una dichiarazione del ministro competente e del Governo sia fatta a questo punto; perchè, trattandosi di località in grande vicinanza di Roma, non vorremmo che dalla legge venisse la creazione di centri di abitazione per gente che conduce la esistenza in Roma, mentre scopo precipuo della legge stessa è di iniziare solamente centri destinati alla colonizzazione, e solo questi debbono essere esenti da tributi, da quei tributi che altrimenti gli altri, dimorando in Roma, dovrebbero pagare.

**SAMOGGIA.** Agricoltori ed artigiani?

**RAINERI, ministro d'agricoltura, industria e commercio.** Sicuro, la legge va intesa nel più largo senso, e si applicherà a tutti quelli che contribuiscono ai fini della legge, alla colonizzazione dell'Agro romano.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**VENZI, relatore.** La Commissione non accetta l'aggiunta proposta dall'onorevole Mancini. Durante l'esame della legge essa discusse sul significato e sulla estensione che doveva darsi alla parola famiglia, e stabilì

che, secondo i dettami della buona tecnica legislativa, la legge dovesse limitarsi a porre il principio, demandando al regolamento la definizione della detta parola.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Mancini insiste nel suo emendamento?

**MANCINI CAMILLO.** Lo ritiro.

**PRESIDENTE.** Allora, non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 2.

(È approvato).

#### Art. 3.

Chiunque si proponga di costituire centri di colonizzazione o borgate rurali, e non disponga del terreno dove intende costruire, potrà chiedere al Ministero di agricoltura che sia provveduto dallo Stato, all'espropriazione per pubblica utilità del terreno medesimo, obbligandosi a depositare presso la Cassa dei depositi e prestiti la somma che verrà stabilita, prima di addivenire all'espropriazione, il cui procedimento rimarrà disciplinato dalle norme di cui nell'articolo seguente.

(È approvato).

#### Art. 4.

Sentita la Commissione di vigilanza per l'Agro romano il Ministero di agricoltura avrà facoltà di espropriare, per pubblica utilità, previa offerta di un'indennità da depositarsi presso la Cassa depositi e prestiti, i terreni di cui all'articolo precedente che siano ritenuti adatti alla costituzione di centri di colonizzazione o borgate rurali.

Avvenuto l'anzidetto deposito, il Ministero di agricoltura farà redigere lo stato di consistenza dei terreni, e potrà quindi ordinare l'occupazione immediata di questi.

Qualora gli interessati non accettino l'indennità come sopra depositata, si procederà alla determinazione del prezzo colle norme fissate dall'articolo 13 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647 per l'Agro romano, fermo, intanto, il possesso dei fondi presso la autorità espropriante.

All'intento di cui nel presente articolo, il Ministero anzidetto farà uso dei fondi di cui all'articolo 27 del testo unico di leggi 10 novembre 1905, n. 647.

I terreni espropriandi, in virtù dell'articolo precedente, saranno a cura del Ministero di agricoltura venduti a licitazione o a trattativa privata, sulla base del prezzo d'espropriazione, coll'obbligo di costituirvi centri di colonizzazione o borgate rurali,

secondo i piani che saranno stabiliti dal Ministero stesso, udita la Commissione di vigilanza per l'Agro romano:

A questo articolo l'onorevole Valli ha presentato il seguente emendamento:

« Sostituire al 2° e al 3° comma:

« Avvenuto l'anzidetto deposito, il Ministero d'agricoltura farà redigere lo stato di consistenza dei fondi.

« Qualora gli interessati non accettino la indennità come sopra depositata, si procederà alla determinazione del prezzo colle norme fissate dall'articolo 13 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, per l'Agro romano ».

L'onorevole Valli ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

VALLI. Io dirò due sole parole con uno scopo di carattere pratico, e non faccio che una semplice dichiarazione.

La modificazione di questo articolo 4 da me proposta, mi pare ispirata a una logica indiscutibile, perchè basta mettere in relazione il capoverso n. 3 col capoverso n. 4 e dedurre che essa è addirittura violata.

Nel capoverso n. 3 si dà facoltà di ordinare l'occupazione immediata dei fondi che sarebbero esproprianti; quindi facoltà. Si può occupare e si può anche non occupare.

Viceversa, nel successivo capoverso si dice: « fermo intanto il possesso dei fondi presso l'Autorità espropriante »; il che vuol dire dal momento che deve restar fermo il possesso, che l'espropriazione è già avvenuta.

Ora mi pare impossibile che lo stesso onorevole ministro e la Commissione non abbiano a vedere come vi sia contraddizione fra l'uno e l'altro dei due capoversi.

Aggiungo ancora di più: che noi possiamo sopprimerli tutti e due senza alcun pericolo per l'euritmia della legge. Non solo: dico ancora che sarà un vantaggio per lo Stato, perchè se voi espropriate addirittura questi fondi e poi li lasciate amministrare dallo Stato, sarete nella necessità di costituire un'Amministrazione agricola e per di più molto transeunte perchè contemporaneamente o quasi li dovrete mettere all'asta per necessità di cose.

Ora, io direi: sopprimiamo queste due parti: la legge non ne subirà alcun danno. Però, siccome siamo in tema di equo componimento, il ministro e la Commissione potrebbero anche non accogliere i miei due emendamenti.

Mi basta che le osservazioni che io ho fatto restino acquisite agli atti parlamentari, perchè costituiranno una specie di monito presso l'Amministrazione per la maggiore possibile sollecitudine delle espropriazioni; e quindi per mettere in possesso quelle terze persone le quali abbiano ottenuto anche l'aggiudicazione relativa.

Il mio scopo non è stato altro che di chiarire la legge, sia che accettiate o non accettiate i relativi emendamenti.

Io temo, visto anche l'articolo 13, il quale, pure migliorato utilmente dalla Commissione, frenando gli stimoli naturali nel personale d'allargarsi e d'accrescere le proprie funzioni, lascia tuttavia in facoltà del Governo di aumentare il personale medesimo, si rimanga per troppo tempo in possesso dei fondi espropriati, con eccesso di spesa e probabile scarso vantaggio dei terreni posseduti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

VENZI, *relatore*. Anzitutto non mi sembra che vi sia la contraddizione logica lamentata dall'onorevole Valli, perchè l'articolo 4 nel primo capoverso dice che il ministro potrà ordinare l'occupazione immediata dei fondi; il secondo capoverso finisce coll'inciso: fermo restando il possesso dei fondi presso l'autorità espropriante. Evidentemente il possesso rimarrà fermo nel caso in cui sia stato assunto dal Ministero; nel caso contrario, non può rimaner fermo un possesso che non si è assunto.

Del resto, mi pare che questo diritto, che si dà al Ministero dell'immediata occupazione dei fondi, non solo non può portare nessun inconveniente, ma sia anche utile ed opportuno, giacchè nell'ultimo capoverso è detto che i piani per i centri di colonizzazione debbono essere preparati dal Ministero. Ora è naturale che il Ministero potrà con maggior agio preparare questi piani quando ha libero l'uso del fondo.

Deve inoltre tener presente l'onorevole Valli che il tempo per stabilire l'indennità a termine della legge vigente, è molto lungo, perchè bisogna andare prima dal presidente della Corte di cassazione, che nomina tre arbitri; questi debbono far la perizia e depositarla; il proprietario ha un termine per le osservazioni, e così via. Durante questo tempo il Ministero, trovandosi nel possesso dei fondi, potrà metterli all'asta, oppure venderli a trattativa privata e l'acquirente a sua volta potrà incominciare la costruzione delle case, con risultato di sol-



lecitudine utile per tutti. Nè deve temersi la troppo lunga amministrazione di questi terreni da parte dello Stato, perchè il tempo necessario per metterli all'asta o per venderli privatamente è brevissimo; e noi possiamo aver piena fiducia nel Ministero che nell'adempimento di questa funzione, non perderà tempo inutilmente.

Infine non bisogna dimenticare che questo dell'immediata occupazione, dopo depositato il prezzo, è un principio del diritto comune: una volta depositato il prezzo alla Cassa depositi e prestiti a favore dell'espropriato, il danaro comincia a fruttificare; e se l'espropriato ritenesse anche il possesso del fondo, verrebbe a percepire due volte l'interesse del medesimo capitale, il che non sarebbe giusto. Ben è vero che potrà darsi il caso che il prezzo definitivo sia superiore a quello offerto dal Ministero; ma la piccola differenza e il tenue danno che può risentirne l'espropriato, possono ben cedere di fronte al vantaggio pubblico della maggiore sollecitudine nella costruzione delle case. Perciò la Commissione non può accettare l'emendamento dell'onorevole Valli Eugenio.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura.

**RAINERI, ministro di agricoltura, industria e commercio.** Sono d'accordo con l'onorevole relatore.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Valli insiste nel suo emendamento?

**VALLI.** Le ragioni esposte dall'onorevole relatore mi riconvincono ancor più delle ragioni mie; non comprendo come il Ministero possa essere in facoltà di fare quello che il secondo capoverso impone come un dovere di fare. Ad ogni modo non voglio prolungare questo dibattito, e mi accontento che restino queste mie dichiarazioni negli atti parlamentari.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Valli ritira dunque il suo emendamento. Se non vi sono altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 4.

(È approvato).

#### Art. 5.

Al fine di poter fruire dei benefici della presente legge, chi voglia costruire centri di colonizzazione o borgate rurali, deve obbligarsi a locare le abitazioni e i terreni annessi, alle condizioni che verranno dettate dal regolamento per la esecuzione della presente legge ed a quelle altre che, se-

condo le particolarità dei casi, verranno di volta in volta stabilite dal Ministero di agricoltura, udita la Commissione di vigilanza sull'Agro romano.

Ai privati proprietari, alle associazioni ed a qualsiasi ente legalmente costituito, i quali intraprendono la costruzione di centri di colonizzazione agraria o di borgate rurali, sono estese le disposizioni del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, per l'Agro romano, concernenti la concessione di mutui di favore.

La somma occorrente per questi mutui sarà somministrata al Ministero di agricoltura dalla Cassa depositi e prestiti e non potrà eccedere un milione di lire all'anno, per cinque esercizi, a partire dal 1° luglio 1910, all'interesse non superiore al 4 %.

La differenza tra questo interesse e quello di favore a carico dei mutuatari, sarà pagata coi fondi della Cassa di colonizzazione, di cui all'articolo 11 della presente legge, su decreto del ministro di agricoltura.

(È approvato).

#### Art. 6.

Fra lo Stato, la provincia e il comune di Roma, sarà istituito un Consorzio per la fondazione e il funzionamento di un Istituto zootecnico laziale. Con decreto reale sarà provveduto dal Governo del Re, udito il Consorzio e la Commissione di vigilanza per l'Agro romano, a fissare le norme per l'impianto e il regolare funzionamento dell'Istituto anzidetto.

A questo articolo l'onorevole Camillo Mancini propone il seguente emendamento.  
*Aggiungere il seguente comma:*

Annesso all'istituto di cui sopra sarà impiantato un *tenimento modello* particolarmente per la praticoltura e la cerealicoltura nazionale.

L'onorevole Camillo Mancini ha facoltà di svolgere questo suo emendamento.

**MANCINI CAMILLO.** Mi pare così evidente, che non ci sia bisogno di svolgerlo.

**RAINERI, ministro d'agricoltura, industria e commercio.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**RAINERI, ministro di agricoltura, industria e commercio.** Questo concetto può essere rimesso all'ordinamento dell'istituto. Perchè metterlo nella legge? L'istituto zootecnico avrà bisogno di un podere, glielo daremo; ma non mi pare sia necessario metterlo nella legge.

**PRESIDENTE.** Insiste l'onorevole Camillo Mancini?

**MANCINI CAMILLO.** Non insisto.

**PRESIDENTE.** Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 6.

(È approvato).

#### Art. 7.

Alle spese d'impianto dell'Istituto, di cui all'articolo precedente, che non potranno eccedere lire duecentomila (lire 200,000) si provvederà:

a) per metà mediante mutuo di favore da concedersi al Consorzio dal Ministero di agricoltura, coi fondi e colle norme stabilite dal testo unico 10 novembre 1905, n. 647, delle leggi per l'Agro romano;

b) per l'altra metà mediante contributo dello Stato, in ragione di tre quinti da prelevarsi dai fondi della Cassa di colonizzazione dell'Agro romano di cui all'articolo 11 della presente legge, e il concorso degli altri enti consorziati in ragione di un quinto a carico della provincia e di un quinto a carico del comune.

Alla totalità delle spese dell'annuale funzionamento dell'Istituto anzidetto, che non potrà eccedere lire 60 mila, contribuiranno lo Stato e gli altri enti consorziati nella misura indicata al precedente comma b.

(È approvato).

#### Art. 8.

Tra gli atti, ai quali per l'articolo 24 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, sono applicabili, per le tasse di registro e ipotecarie, le disposizioni dell'articolo 56 della legge 25 giugno 1882, n. 869 (serie 3), sono comprese anche le cessioni dell'utile dominio, fatte a scopo di bonificamento agrario.

**VENZI, relatore.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**VENZI, relatore.** Manifesto un desiderio espressomi da alcuni colleghi.

Con questo articolo si estendono le agevolazioni di carattere fiscale concesse dall'articolo 24 del testo unico del 1905, anche alle cessioni dell'utile dominio fatte a scopo di bonificamento agrario.

Ora si dice: perchè non si devono estendere queste agevolazioni anche alle alienazioni di proprietà dei fondi, che siano fatte a scopo di bonificamento agrario?

A questo proposito debbo osservare che ben s'intende lo scopo dell'articolo 24 del

testo unico; esso contempla tutti gli atti che contengono insito in loro stessi il carattere della bonificazione, e perciò parla di atti di enfiteusi, di contratti di affitto per migliorie, di permutate di beni limitrofi fatte a scopo di miglioramento.

È evidente che gli atti di alienazione non possono essere compresi fra questi atti, perchè gli atti di alienazione non sono fatti a scopo di bonificamento: chi aliena un fondo, lo fa per ricavarne il prezzo, e spogliandosi della proprietà del fondo non può aver alcun interesse al suo miglioramento.

Però è da osservare che questo principio è già ferito dalla disposizione del progetto che estende l'agevolazione fiscale alla cessione dell'utile dominio; giacchè con ciò si ammette che l'agevolazione fiscale possa essere accordata anche quando si compia un atto diretto allo scopo di ricavare un vantaggio immediato dal fondo; infatti, se la costituzione dell'enfiteusi contiene in se stessa lo scopo del miglioramento del fondo, la cessione dell'utile dominio non è in sostanza che una vendita.

E allora non v'ha motivo di fermarsi qui e di non estendere il beneficio a tutte quante le alienazioni.

Ma v'è anche un motivo positivo per farlo: siccome nel sistema della legge vigente il bonificamento è obbligatorio per tutta una zona di terreno, è evidente che dal punto di vista dell'interesse pubblico è perfettamente indifferente che il terreno stia nelle mani di una piuttosto che di un'altra persona.

Ma una volta che col sistema adottato dal progetto, il bonificamento si fa, dirò così, per ordine sparso, è evidente che agevolare le alienazioni significherà agevolare anche il bonificamento, poichè il nuovo proprietario, più fornito di capitali, di energia ed entusiasmo, che l'antico, più facilmente darà opera ai miglioramenti.

Per questo la Commissione non sarebbe aliena, se l'onorevole ministro delle finanze consente, che si modificasse l'articolo in questo senso, che tra gli atti ai quali per l'articolo 24 del testo unico sono date le agevolazioni fiscali, siano compresi anche gli atti di alienazione immobiliare in cui lo acquirente assuma l'obbligo di compiere il bonificamento agrario.

È necessario che l'assunzione dell'obbligo di fare il bonificamento sia inserita in modo esplicito nell'atto di acquisto, appunto perchè l'alienazione del fondo non contiene in se stessa, per proprio natura, lo scopo

del miglioramento, come gli altri atti previsti dall'articolo 24.

Ed allora potrà utilmente intervenire la sanzione contenuta nell'ultimo capoverso di questo articolo che, cioè, se le opere di bonifica non saranno eseguite entro cinque anni, l'atto di vendita sarà soggetto alla intera tassa.

Ed anzi io proporrei di aggiungere che, in tal caso, l'intera tassa sarà a carico dell'acquirente, perchè è giusto che egli, al cui vantaggio fu concessa l'agevolazione, sopporti la pena del ritiro dell'agevolazione stessa per l'inadempimento dell'obbligo assuntosi, inadempimento che dipende da lui soltanto, mentre il proprietario vendendo il fondo, se ne è disinteressato completamente.

GALLINO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLINO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. L'Amministrazione finanziaria non ha difficoltà a prendere in benevola considerazione la proposta dell'onorevole relatore; però non crede di potere estendere l'agevolazione fino alla completa tassa, ma soltanto fino alla metà per cui proporrebbe che si dicesse che questi atti rimangono esenti della metà della tassa di trasferimento. Naturalmente poi rimane la cautela dell'ultimo capoverso all'articolo 24 della legge 1905 nel caso che il bonificamento non venga eseguito entro i cinque anni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole relatore e l'onorevole sottosegretario di Stato di formulare il testo preciso di questo emendamento, visto che non sono interamente d'accordo.

VALENZANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENZANI. Propongo una modificazione di forma. È indubitato che nelle parole di alienazioni immobiliari è compresa anche l'affrancazione, atto questo che si verifica normalmente nelle nostre contrattazioni in provincia di Roma. Ma perchè non nascano contestazioni vorrei che si dichiarasse esplicitamente, aggiungendo dopo le parole « alienazioni immobiliari » anche « affrancazioni ».

PRESIDENTE. Torno a ripetere la preghiera che si mettano d'accordo per una formola concreta e precisa, perchè si tratta di questione assai importante, ed anche le conseguenze di una parola possono essere gravi per il significato e la estensione da darsi alle disposizioni della legge.

VENZI, *relatore*. Sta bene, onorevole Presidente. Mi permetta, però, prima di far

osservare all'onorevole Valenzani che non può dubitarsi che nelle parole « alienazioni immobiliari » sia compresa anche l'affrancazione del vincolo enfiteutico, come vi è compresa la cessione dell'utile dominio; poichè, a termine del Codice civile, i diritti del concedente e dell'enfiteuta sono diritti immobiliari, e l'affrancazione non è altro che una cessione del proprio diritto che il concedente fa all'enfiteuta, cioè un'alienazione. Appunto per comprendere con una sola formula tutti questi atti e i simili, ho proposto che invece di parlare di « vendite immobiliari », come all'articolo 24, si parli di « alienazioni immobiliari ». Ritengo perciò del tutto superflua l'aggiunta proposta dall'onorevole Valenzani.

GALLINO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Con questa dilucidazione, che è anche quella dell'amministrazione finanziaria, mi pare che l'onorevole Valenzani non debba insistere nella sua proposta.

VALENZANI. Sta bene, e non insisto.

PRESIDENTE. Sospendiamo per il momento l'articolo 8, e mentre Commissione e Governo concordano l'emendamento, procediamo oltre.

#### Art. 9.

I termini fissati dall'articolo 15 della legge 13 dicembre 1903, n. 474 (art. 32 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647) sono prorogati fino al 31 dicembre 1915.

L'ultimo comma del suddetto articolo 32 è modificato come segue:

Con queste norme sarà, per decreto reale, su proposta del Ministero dei lavori pubblici, provveduto al riordinamento dei Consorzi esistenti e alla loro riduzione e concentrazione.

(È approvato).

#### Art. 9-bis.

L'articolo 34 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, è modificato nel modo seguente:

L'ufficio del Genio civile, incaricato del servizio dell'Agro romano, compilerà il progetto di massima, dividendolo anche per zone, ove sia opportuno, dei lavori di bonifica indicati alle lettere *a* e *b* dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1878, n. 6442 e nell'articolo 3 della legge 7 luglio 1902, n. 333. Il progetto sarà sottoposto all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici. Al detto ufficio spetterà pure di approvare i progetti esecutivi compilati dai Consorzi e singoli interessati: quando però

tali progetti fossero presentati prima del progetto di massima, l'approvazione dei medesimi sarà data dal Ministero dei lavori pubblici.

L'ufficio del Genio civile sorveglierà l'esecuzione dei lavori e provvederà al collaudo dei medesimi.

Ove venisse ritardata la compilazione dei progetti esecutivi o l'esecuzione dei lavori, il Ministero dei lavori pubblici potrà, inteso il Ministero di agricoltura, industria e commercio, ordinare l'esecuzione di ufficio a carico del Consorzio o del privato interessato; o, quando sia riconosciuto opportuno, si provvederà allo scioglimento del Consorzio ai sensi dell'articolo 28 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195 sulle bonifiche.

(È approvato).

#### Art. 10.

La disposizione dell'articolo 36 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, è abrogata.

Lo Stato pagherà ai proprietari delle tenute attraversate dalle strade, di cui all'articolo 35 del suddetto testo unico, il giusto prezzo del terreno per la sede stradale, ragguagliato al valore agrario, esclusa ogni altra indennità.

L'appalto delle opere stradali potrà essere affidato per trattativa privata ai proprietari interessati, isolatamente o riuniti in consorzio, che si obblighino ad anticipare l'intera spesa.

Il rimborso sarà effettuato nei termini stabiliti in contratto, e sulla somma dovrà essere pagato l'interesse annuo del 4 per cento a decorrere da due mesi dopo la data del decreto che approvi il contratto.

Sulle somme che fossero dovute per riserve dell'impresa, tale interesse comincerà a decorrere due mesi dopo la data del decreto emesso in esecuzione dell'atto in cui, in sede amministrativa od arbitrale siano state risolte le riserve stesse.

Il Governo del Re è autorizzato ad eseguire i necessari raccordi fra le strade del piano regolatore per l'Agro romano, di cui all'articolo 35 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, e le prossime stazioni ferroviarie o tramviarie.

VALENZANI. Vi è un errore di stampa. Alla fine del quarto comma, dove dice « che approvi il contratto » deve invece dire « che approvi il collaudo ».

RAINERI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Precisamente.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 10 con questa correzione materiale di forma.

(È approvato).

#### Art. 11.

Presso la Cassa dei depositi e prestiti è istituita una Sezione speciale intitolata *Cassa di colonizzazione per l'Agro romano*, avente gestione autonoma.

In tale Cassa verranno versati:

a) 1/10 degli utili netti annuali della gestione propria della Cassa dei depositi e prestiti, rimanendo in tal senso modificata la ripartizione stabilita dall'articolo 5 della legge 11 giugno 1896, n. 461;

b) le somme che si sono rese disponibili sui fondi impegnati anteriormente alla data della presente legge, o che tali diverranno successivamente sui capitoli del bilancio passivo del Ministero d'agricoltura, riguardanti i mutui di favore, il bonificamento dell'Agro romano, le spese per l'impianto dei tenimenti e poderi-modello per il bonificamento e la colonizzazione;

c) i proventi e contributi eventuali.

Al primo comma di questo articolo l'onorevole Camillo Mancini propone il seguente emendamento sostitutivo:

« Presso l'Istituto di credito agrario per il Lazio sarà istituita, con funzione autonoma, una Cassa di colonizzazione per l'Agro romano ».

L'onorevole Camillo Mancini ha facoltà di svolgerlo.

MANCINI CAMILLO. Dal momento che c'è già un Istituto speciale, l'Istituto di credito agrario, per il Lazio, io domando perchè noi dobbiamo creare un nuovo organismo presso la Cassa depositi e prestiti per esercitare questa funzione.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, accetta quest'emendamento?

RAINERI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Io rispondo all'onorevole Mancini che, appunto perchè vi è un istituto di credito agrario per il Lazio, lo lasci alla sua funzione precisa di esercitare il credito agrario nel Lazio.

Questa contempla'la nell'articolo 12 è funzione di Stato e va invece esercitata dalla Cassa depositi e prestiti; e questa è la forza di questa disposizione.

Quindi prego l'onorevole Camillo Mancini di non insistere nell'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Camillo Mancini, mantiene o ritira il suo emendamento?

MANCINI CAMILLO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Allora nessun'altro chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 11 come è stato letto.

(È approvato).

Art. 12.

Il Ministero dell'agricoltura, entro i limiti del fondo disponibile della *Cassa di colonizzazione per l'Agro romano*, potrà concedere, coi criteri e colle norme che saranno stabilite dal regolamento:

a) premi e sussidi per costruzione di strade poderali e per opere necessarie e provvista di acqua potabile e di irrigazione;

b) premi e sussidi alle associazioni di lavoratori che, mediante affitti od altri contratti di conduzione agraria per migliorie, eseguiscono felicemente opere di bonificazione agrario e di colonizzazione;

c) premi alle famiglie di coltivatori che si stabiliscano, con dimora fissa, nelle aziende agrarie dell'Agro romano;

d) premi per costruzione di centri di abitazioni rurali, nella ragione massima di un quinto del loro costo;

e) premi ai proprietari che concedano ad enfiteusi, con patti di notevole miglioramento, i loro terreni incolti o estensivamente coltivati, divisi in fondi non inferiori a venti ettari;

f) premi per incoraggiare le iniziative di privati, di associazioni e di enti dirette alla istituzione e al funzionamento di campi dimostrativi per facilitare la trasformazione delle culture;

g) premi ad agenti di sorveglianza, a sanitari, a maestri ed a quanti altri, nel disimpegno degli uffici ed incarichi interessanti le diverse finalità specifiche delle leggi di bonificazione, abbiano acquistato, per diligenza ed utilità di azione, titolo a ricompensa straordinaria;

h) premi e sussidi per l'incremento dell'istruzione agraria e, generalmente, per favorire l'attuazione di qualunque iniziativa utile agli scopi del bonificazione e della colonizzazione.

(È approvato).

Art. 12 bis.

Per i lavori di bonificazione idraulica, igienica ed agraria che, alla promulgazione della presente legge, fossero stati già compiuti in conformità delle leggi per l'Agro romano, e per quelli che potranno compiersi in seguito nei terreni compresi nel

piano regolatore di cui alla legge 11 luglio 1907, n. 502, e sugli altri contemplati dalla legge 6 aprile 1908, n. 116, secondo i piani da stabilirsi dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, d'intesa col comune di Roma, questo dovrà corrispondere ai proprietari interessati in caso di espropriazione, un'adeguata indennità, coi metodi e coi criteri di stima portati dal testo unico 10 novembre 1905, n. 647.

A questo articolo è stata proposta la seguente aggiunta:

« *Dopo le parole:* d'intesa col Comune di Roma, *aggiungere:* i proprietari avranno diritto, in caso di espropriazione da parte del Comune, di far accertare, in contraddittorio, che nel valore dichiarato dei loro terreni non è stata compresa un'adeguata indennità per questi lavori, indennità che verrà quindi corrisposta nella misura accertata coi metodi e coi criteri di stima portati dal testo unico 10 novembre 1905, n. 647.

« Ivano Bonomi, Badaloni, Baldi, Milana, Quaglino, Podrecca, Turati, Casalini, D'Oria, Fera ».

L'onorevole Bonomi ha facoltà di svolgere questa aggiunta.

BONOMI IVANO E. L'articolo 12-bis della Commissione, accettato dal Governo, presuppone questo caso che nel piano regolatore di Roma ci siano terreni che, o sono già bonificati al momento in cui la legge va in vigore, oppure che nei 25 anni di durata del piano regolatore saranno bonificati. Quindi l'articolo 12-bis propone che nell'espropriazione di questi terreni il comune paghi il valore dei lavori di bonificazione e di miglioramento.

Ora questa disposizione presuppone il fatto che il comune paghi il valore risultante da una perizia o da qualche altro elemento; onde è logico che il comune, se vuole espropriare, paghi, oltre il valore assegnato al fondo, anche quei miglioramenti che il proprietario avrà fatto. Ma io osservo che il congegno della legge dispone delle condizioni eccezionali per i terreni che si trovano entro il piano regolatore. L'articolo 7 dice che tutte le aree che si trovano entro il piano regolatore di Roma dovranno essere tassate con una tassa sulle aree. Ed il proprietario, secondo l'articolo 8, deve denunziare il valore dell'area, cioè deve attribuire al proprio terreno un valore, che magari può essere fantastico, con

questa norma che, se denuncia un valore fino ad una lira al metro quadrato, questo valore non è tassato agli effetti della tassa sulle aree; se denuncia un valore superiore ad una lira al metro quadrato, allora il terreno diventa area fabbricabile e deve pagare una tassa. Ed all'articolo 9 della legge il legislatore ha detto che il comune di Roma può espropriare questi terreni al prezzo denunciato dal proprietario.

Sicchè il proprietario è tra l'incudine ed il martello: o denuncia un valore molto alto, ed allora deve pagare una forte tassa; o denuncia un valore minimo, ed allora paga una piccola tassa, ma corre il rischio di essere espropriato del suo terreno ad un prezzo vile.

Orbene, dato questo sistema della legge, è evidente che l'articolo della Commissione non risponde più esattamente ai criteri che ha stabilito il legislatore. Può infatti avvenire con questo articolo che il comune espropri il terreno al valore dichiarato dal proprietario e che poi debba pagare in sovrappiù il valore dei lavori di bonifica e di miglioramento. Il che sarebbe ingiusto: perchè, evidentemente, il proprietario nel denunciare il valore del fondo introduce anche il valore delle bonifiche. E siccome il valore agrario che sfugge alla tassazione si ragguaglia ad una lira al metro quadrato, cioè dieci mila lire all'ettaro, così praticamente tutti i proprietari introdurranno in questo valore anche il valore dei miglioramenti.

Però io sento per equità che bisogna lasciare a certi proprietari, che sono stati così onesti da denunciare il puro e semplice valore agrario del terreno, la possibilità di far valere il valore di questi miglioramenti e di queste bonifiche introdotte. Ed è per questo che io ho presentato il mio emendamento, il quale mira a dare appunto facoltà a quei rarissimi proprietari, che denunciano un valore corrispondente al vero valore agrario del fondo, di accertare in contraddittorio col comune che in questo valore denunciato, essi non hanno compreso il valore dei miglioramenti.

Solo in questo caso il proprietario avrà diritto di farsi rimborsare. Negli altri casi, evidentemente, se egli introduce nel valore denunciato anche il valore delle miglione, non ha diritto ad alcun rimborso.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**VENZI, relatore.** Le osservazioni dell'onorevole Ivanoe Bonomi sono certamente

molto giuste. Soltanto si può obiettare che, praticamente, sarà ben difficile fare l'accertamento di cui egli parla. Perchè, dato il congegno della legge sul piano regolatore di Roma, avviene che il proprietario denuncia secondo il suo puro arbitrio il valore del fondo, di modo che può, se così gli piaccia, denunciare il valore di un milione per un piccolo fondo che tiene a conservare e può denunciare un valore minimo per un fondo che non tiene a conservare; salvo a pagare nel primo caso una tassa enorme. Ma checchè sia di ciò, a me pare che il progetto, in questo articolo non fa altro che stabilire il principio, che, nel caso dell'espropriazione da parte del comune, è dovuto, oltre che il valore agrario del fondo, anche un'equa indennità pei miglioramenti. Questo è il principio che la legge stabilisce, e mi pare che più oltre non si debba andare.

Quanto poi all'applicazione di questo principio della legge, ed a determinare in qual modo si debbano computare i miglioramenti fatti dal proprietario, o più precisamente, se ed in qual misura si debbano calcolare nella dichiarazione del valore del fondo fatta dal proprietario, credo che sia materia di regolamento.

**PRESIDENTE.** Onorevole Ivanoe Bonomi, insiste nel suo emendamento?

**BONOMI IVANOE.** Con queste spiegazioni del relatore, accetto di demandare al regolamento la determinazione del modo con cui si stabiliranno questi miglioramenti agrari.

**PRESIDENTE.** Allora pongo a partito l'articolo 12<sup>bis</sup> che diventa 14.

(È approvato.)

**PRESIDENTE.** Articolo 12<sup>ter</sup>, che diventa 15.

« Il comune di Roma dovrà, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, dichiarare, al Ministero di agricoltura se e per quali terreni delle zone contemplate dalle lettere *b* e *c* dell'articolo 2 della legge 6 aprile 1908, n. 116, intenda di esercitare il diritto di espropriazione.

« I terreni che ne risulteranno vincolati dovranno essere espropriati entro l'anno successivo, rimanendo nel frattempo sospesa, nei rispetti di essi, l'applicazione del testo unico 10 novembre 1905, n. 647 ».

(È approvato.)

Onorevole relatore, sarebbe questo il posto per introdurre il comma sospeso dell'articolo 1. Lo leggo:

« Il Governo del Re è pure autorizzato ad assoggettare alle leggi di bonificazione

dell'Agro romano le zone di territori di altri comuni finitime con l'Agro stesso, per la superficie che, secondo il parere della Commissione di vigilanza sarà giudicata necessaria ad un razionale integramento delle opere di bonifica igienica, idraulica ed agraria ».

VENZI, *relatore*. È questo il posto; bisognerebbe però levare la parola *pure*, ed invece di dire: *autorizzato ad assoggettare alle leggi di bonificazione ecc.* bisogna dire: *autorizzato ad estendere le leggi di bonificazione dell'Agro romano alle zone ecc.*

PRESIDENTE. Qui verrebbe anche il seguente emendamento dell'onorevole Mancini Camillo:

« Nel comma terzo dopo le parole: *Agro stesso, aggiungere: ivi compreso anche il bacino pontino* ».

MANCINI CAMILLO. L'ho ritirato.

VENZI, *relatore*. L'onorevole Mancini col suo giusto criterio ha riconosciuto che conviene fare un passo alla volta e non camminare troppo precipitosamente con rischio di cadere.

Non dubiti, onorevole Mancini, l'Agro romano sarà il centro dal quale s'irradierà per ogni parte d'Italia la redenzione delle terre incolte. Questo voto la Commissione aveva espresso in un ordine del giorno, non per istimolare l'azione dell'onorevole ministro, che di stimolo non ha bisogno, ma per affermazione di principio.

Naturalmente l'Agro pontino per la sua contiguità coll'Agro romano e per la somiglianza delle condizioni, sarà il primo ad approfittare dell'estensione delle disposizioni dettate per l'Agro romano.

Dirò poi all'onorevole Samoggia che molto mi compiacio dell'autorevole suo consenso alla proposta che io ebbi a fare in seno alla Commissione e che questa non ereditate di accettare. Ma non è ora il momento opportuno, onorevole Samoggia, per riprenderla in esame.

Contentiamoci ora dell'approvazione del disegno di legge, così com'è, e consoliamoci ripetendo col poeta: *Multa renascentur quae iam cecidere!*

PRESIDENTE. Allora pongo a partito il comma sospeso dell'articolo primo che ho letto e che diventa articolo 16.

(È approvato).

Ricordo ora che è rimasto sospeso l'articolo 8, pel quale Governo e Commissione intendevano di proporre una nuova formula che è così concepita:

« Tra gli atti, ai quali per l'articolo 24 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, sono applicabili, per le tasse di registro e ipotecarie, le disposizioni dell'articolo 56 della legge 25 giugno 1882, n. 869 (serie 3ª), sono compresi anche gli atti d'alienazione immobiliare in cui gli acquirenti assumano l'obbligo di compiere il bonificamento agrario. Trattandosi d'atti di compra e vendita, il beneficio sarà ridotto a metà.

« Se le opere di bonificazione non saranno eseguite entro cinque anni dalla stipulazione degli atti suddetti, questi andranno soggetti all'intera tassa che sarà a carico degli acquirenti ».

Come ho detto, questo articolo è concordato fra Governo e Commissione.

Se nessuno chiede di parlare lo pongo a partito.

(È approvato).

Articolo 13, che diventa 17.

« Il Governo del Re emanerà, mediante regolamento, le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge, modificando anche, in quanto occorra, i regolamenti in vigore per il bonificamento dell'Agro romano; e provvederà altresì, per decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, ed osservate le norme della legge 22 novembre 1908, n. 693, testo unico, sullo stato degli impiegati, alla riorganizzazione dell'Ispettorato del bonificamento agrario e della colonizzazione, istituito con legge del 22 dicembre 1905, n. 598, valendosi all'uopo dei fondi già assegnati dall'articolo 18 della legge 13 dicembre 1903, n. 474 (articolo 31 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647) ».

(È approvato).

Vi è il seguente articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Camillo Mancini:

« La Commissione di vigilanza, di cui all'articolo 33, testo unico, 10 novembre 1905, è trasformata in un *Consiglio tecnico della bonifica*, composto di 15 membri, come appresso:

1 Direttore generale della bonifica.

1 Direttore dell'ufficio d'igiene.

1 Direttore della cattedra nazionale di agricoltura di Roma.

1 Presidente del Comitato agrario di Roma.

1 Rappresentante del comune di Roma.

1 Rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Roma.

1 Rappresentante della Camera di commercio di Roma.

2 Rappresentanti dei proprietari dell'Agro, da scegliersi a norma del regolamento.

2 Rappresentanti dei lavoratori, da scegliersi come sopra.

5 Membri scelti per Decreto reale fra le persone più competenti e più versate nelle discipline e nelle pratiche agrarie.

Il presidente della Commissione è nominato dal ministro d'agricoltura fra i suoi membri ».

Lo mantiene o lo ritira ?

MANCINI CAMILLO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Essendo ritirato questo articolo, la discussione della legge è esaurita. Si procederà nella seduta pomeridiana alla votazione segreta.

Vista l'ora tarda, intende la Camera di proseguire nello svolgimento dell'ordine del giorno ?

Voci. Avanti! avanti!

ALESSIO GIULIO. Onorevole Presidente, potremmo riprendere la discussione del disegno di legge sui bacini montani.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Io sono agli ordini della Camera.

#### Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Montù a venire alla tribuna, per presentare una relazione.

MONTU'. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Istituzione del servizio tecnico e d'un corso superiore tecnico d'artiglieria.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

#### Seguito della discussione sul disegno di legge:

Provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, per le altre opere idrauliche e per le bonificazioni.

PRESIDENTE. Si riprende dunque la discussione sui provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani.

La discussione è rimasta all'articolo 6 di cui do lettura: .

#### Art. 6.

Nei progetti di rimboscamento debbonsi indicare i terreni già dissodati, nei quali potrà provvisoriamente essere permessa senza

danno la continuazione della coltura fino a nuova contraria disposizione, e quelli nei quali si possa limitare il consolidamento all'inerbamento semplice o alla creazione di pascoli alberati, sottoposti a determinati vincoli di uso per la pastorizia disciplinata.

In detti progetti saranno pure considerati gli eventuali lavori occorrenti per raccogliere le acque del bacino, ed utilizzarle a scopo di irrigazione o forza motrice.

Compilato il progetto di massima a cura degli uffici indicati nell'articolo precedente, questi preparano, distintamente per ciascun comune, l'elenco dei terreni compresi nel perimetro.

L'elenco deve indicare: la denominazione del terreno ed il nome del proprietario risultanti dal catasto oppure dai ruoli dell'imposta fondiaria, i confini dell'allibramento, la estensione, la superficie e lo stato di coltura, ed il piano di rimboscamento e di coltura da applicarsi.

L'elenco è pubblicato per 20 giorni all'albo pretorio di ciascun comune interessato, nel qual periodo, nonchè nei venti giorni successivi, potranno essere presentate opposizioni e ricorsi. Su detti ricorsi e sulle opposizioni sarà, trascorso detto termine, sentita la Commissione centrale, quindi l'elenco trasmesso al Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale lo approva con decreto motivato.

L'elenco approvato definitivamente è pubblicato come al precedente comma. Dalla data della pubblicazione i terreni compresi nei detti perimetri sono sottoposti, quando già non lo siano, al vincolo forestale stabilito dalla legge 20 giugno 1877, n. 3917, ed i proprietari dei medesimi non possono opporsi alle opere che vi devono essere eseguite a termini degli articoli precedenti, e non hanno diritto ad indennità, salvo quella stabilita dal successivo articolo 8.

Al sesto comma di questo articolo vi è un emendamento concordato fra Ministero e Commissione.

ROMANIN-JACUR, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANIN-JACUR, *relatore*. In questo articolo figurano tre emendamenti che sono stati accettati e concordati con parecchi onorevoli colleghi che avevano proposto emendamenti; per cui l'articolo risulta redatto in questo modo. Al terzo comma dopo



le parole: « l'elenco dei terreni compresi nel perimetro », bisogna aggiungere: « considerato nel progetto ».

Nel quarto comma bisogna aggiungere dopo le parole: « lo stato di coltura », queste altre: « i lavori da eseguirsi in ciascun fondo ».

Il quinto comma viene redatto come figura già stampato qui: « L'elenco è pubblicato per venti giorni all'albo pretorio... ».

**PRESIDENTE.** Onorevole relatore, la prego di considerare se è possibile che questi emendamenti siano discussi dalla Camera ed esaminati in questo modo.

Occorreva comunicarli alla Presidenza in tempo utile.

**ROMANIN-JACUR, relatore.** Onorevole Presidente, veda che ella li ha tutti sotto'occhio.

Dunque vi sono emendamenti al terzo e al quarto comma. Sono concordati...

**PRESIDENTE.** Gli emendamenti Agnesi?...

**ROMANIN-JACUR, relatore.** Precisamente. Onorevole Presidente, sono stati accettati.

**PRESIDENTE.** Questo lo sento adesso.

In una legge così importante bisogna essere chiari e precisi, perchè la Camera si renda ragione di quello che vota.

**ROMANIN-JACUR, relatore.** Ella ha tutte le ragioni, onorevole Presidente.

È per maggiore chiarezza che li ho letti, indicandone il posto, appunto per facilitare a lei il suo ufficio.

Ho detto che i due emendamenti dell'onorevole Agnesi sono accolti e collocati al loro posto, cioè infine del terzo e del quarto comma.

Poi c'è l'emendamento al sesto comma concordato fra il Ministero e la Commissione, che dice precisamente così:

« L'elenco è pubblicato per venti giorni all'albo pretorio di ciascun comune interessato, *sostituire*: ed entro questo termine l'elenco è notificato gratuitamente, per mezzo dell'usciera dell'ufficio di conciliazione o del messo comunale, al domicilio degli interessati che dal giorno dell'atto di notificazione avranno trenta giorni per ricorrere o fare opposizione »; e non c'è altro in questo articolo.

**PRESIDENTE.** La Commissione accetta dunque gli emendamenti Agnesi al terzo e al quarto comma.

Poi, al sesto comma, vi è l'emendamento sostitutivo concordato fra il Ministero e la Commissione.

E nell'ultimo comma poi sono soppresse le parole: « e non hanno diritto a indennità, salvo quella stabilita dal successivo articolo 8 ».

Questo è pure un emendamento dell'onorevole Agnesi, che credo sia anche accettato dal Ministero e dalla Commissione.

Quindi si accettano tutti gli emendamenti dell'onorevole Agnesi, compreso quello sull'ultimo comma.

E l'emendamento Richard?

**ROMANIN-JACUR, relatore.** Gli emendamenti che si sono oggi presentati furono concordati anche con l'onorevole Richard.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Cermenati poi propone di ripristinare l'ultimo comma del testo ministeriale.

**CERMENATI.** Onorevole Presidente, io non insisto nel mio emendamento, benchè solo una parte di esso sia stata, dal Governo e dalla Commissione accettata; per l'altra parte mi bastano le assicurazioni formali, che mi vennero date; e cioè che nel disegno di legge per la riforma del vincolo forestale, che si presenterà a novembre, saranno fatti gli opportuni richiami perchè le modificazioni, che si introdurranno in materia di vincolo, abbiano a riverberarsi anche su questa legge su quella del demanio forestale, là dove appunto del vincolo è parola.

E dopo ciò non ho altro da aggiungere e rinuncio ben volentieri a parlare sull'articolo 6, sul quale m'ero iscritto.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Cermenati non insiste.

Allora rileggo tutto l'articolo 6 con gli emendamenti accettati e concordati fra il Ministero e la Commissione:

#### Art. 6.

Nei progetti di rimboscamento debbonsi indicare i terreni già dissodati, nei quali potrà provvisoriamente essere permessa senza danno la continuazione della coltura fino a nuova contraria disposizione, e quelli nei quali si possa limitare il consolidamento all'inerbamento semplice o alla creazione di pascoli alberati, sottoposti a determinati vincoli di uso per la pastorizia disciplinata.

In detti progetti saranno pure considerati gli eventuali lavori occorrenti per rac-

cogliere le acque del bacino, ed utilizzarle a scopo di irrigazione o forza motrice.

Compilato il progetto di massima a cura degli uffici indicati nell'articolo precedente, questi preparano, distintamente per ciascun comune, l'elenco dei terreni compresi nel perimetro considerato dal progetto.

L'elenco deve indicare: la denominazione del terreno ed il nome del proprietario risultanti dal catasto oppure dai ruoli dell'imposta fondiaria, i confini dell'allibramento, la estensione la superficie e lo stato di cultura, i lavori da eseguirsi in ciascun fondo, ed il piano di rimboscamento e di coltura da applicarsi.

L'elenco è pubblicato per 20 giorni all'albo pretorio di ciascun comune interessato ed entro questo termine l'elenco è notificato gratuitamente, per mezzo dell'usciera dell'ufficio di conciliazione o del messo comunale, al domicilio degli interessati che dal giorno dell'atto di notificazione avranno trenta giorni per ricorrere o fare opposizione.

Su detti ricorsi e sulle opposizioni sarà, trascorso detto termine, sentita la Commissione centrale, quindi l'elenco sarà trasmesso al Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale lo approva con decreto motivato.

L'elenco approvato definitivamente è pubblicato come al precedente comma. Dalla data della pubblicazione i terreni compresi nei detti perimetri sono sottoposti, quando già non lo siano, al vincolo forestale stabilito dalla legge 20 giugno 1877, n. 3917, ed i proprietari dei medesimi non possono opporsi alle opere che vi devono essere eseguite a termini degli articoli precedenti.

(È approvato).

#### Art. 7.

Pei lavori di cui all'articolo 2 gli uffici d'ispezione forestale compilano l'elenco dei terreni che debbono essere rinsaldati o rimboscati.

Alla compilazione, approvazione e pubblicazione di questo elenco sono applicabili le disposizioni dell'articolo 6 precedente, ma in caso di opposizioni o di ricorsi, sarà soltanto sentito il parere del Consiglio forestale.

ROMANIN-JACUR, *relatore*. Qui invece che Consiglio forestale bisogna dire: Comitato tecnico del Consiglio superiore delle acque ecc., per coordinarlo alle disposizioni

dell'altra legge già votata dal Parlamento sul demanio forestale.

PRESIDENTE. L'onorevole Agnesi propone la soppressione dell'articolo 7.

AGNESI. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 7 con la modificazione indicata dall'onorevole relatore, sostituendo cioè alle parole Consiglio forestale dei lavori pubblici, le parole: « Comitato tecnico del Consiglio superiore delle acque e foreste ».

(È approvato).

#### Art. 8.

Ove i terreni, ai quali verranno applicate le disposizioni dei precedenti articoli, siano pascolivi, cespugliati od in qualche modo redditivi, è temporaneamente assegnata ai proprietari una indennità annua in somma fissa, tenuto conto del reddito all'epoca dell'inizio del lavoro di rinsaldamento e rimboscamento.

In caso di mancato accordo l'indennità sarà liquidata in modo definitivo da una Commissione arbitrale composta del pretore del mandamento che la presiede, di un delegato eletto dal Consiglio comunale, e di un rappresentante di ciascuno degli uffici competenti del Genio civile, del Corpo forestale e dell'Intendenza di finanza.

L'indennità decorre dalla data della presa in possesso dei terreni da parte dell'Amministrazione governativa per procedere ai lavori di rinsaldamento e rimboscamento, e cessa con la riconsegna al proprietario del terreno rinsaldato e rimboscato, la quale avverrà dopo che i lavori siano collaudati.

Il giudizio dell'Amministrazione governativa è insindacabile e non soggetto a gravame, tanto per l'approvazione del collaudo, quanto per la dichiarazione dell'ultimazione dei lavori, anche in caso di contestazione.

A questo articolo sono presentati diversi emendamenti. Do prima lettura di quelli concordati tra il Ministero e la Commissione.

*Nel 1° comma, alle parole: tenuto conto del reddito all'epoca dell'inizio del lavoro di rinsaldamento e rimboscamento, sostituire: tenuto conto del reddito e dei tributi all'epoca dell'inizio del lavoro di rinsaldamento e rimboscamento.*

*Nel 2° comma sostituire: In caso di mancato accordo l'indennità sarà liquidata in modo definitivo da una Commissione arbi-*

trale composta del pretore del mandamento che la presiede, di un delegato eletto dal Consiglio comunale, e di un rappresentante unico del Genio civile, del Corpo forestale e dell'intendenza di finanza, sentita la parte interessata, ove lo chiedga.

*Nel 3° comma, alle parole:* la quale avverrà dopo che i lavori siano collaudati, *aggiungere:* e il bosco sia diventato redditizio.

*Nell'ultimo comma, alle parole:* Consiglio forestale *sostituire:* Comitato tecnico del Consiglio superiore delle acque e foreste.

Seguono poi questi emendamenti:

*Al primo comma, aggiungere:* ed avuto riguardo alle speciali condizioni del proprietario.

Richard, Perron.

*Al secondo comma sostituire:*

In caso di mancato accordo l'indennità sarà liquidata in modo definitivo da una Commissione composta di tre periti, l'uno nominato dal proprietario o possessore dei terreni, l'altro rappresentante degli uffici competenti del Genio civile, nel corpo forestale e dell'Intendenza di finanza, ed il terzo nominato dal pretore del mandamento fra gli ingegneri ed i geometri iscritti nell'albo dei periti dei tribunali della provincia, e che presiederà la Commissione.

Agnesi, Calleri.

*Al secondo comma sostituire:*

In caso di mancato accordo, l'indennità sarà liquidata in modo definitivo da una Commissione arbitrale composta del pretore del mandamento, che la presiede, di un delegato eletto dal Consiglio comunale e di un terzo scelto dall'Amministrazione governativa tra i funzionari del Genio civile, del Corpo forestale e dell'Intendenza di finanza.

Richard, Modica, Cermenati, Canepa, Montù, D'Oria, Ottavi, Samoggia, Berenini, Masi Tullo, Perron.

*Nel secondo comma alle parole:* eletto dal Consiglio comunale, *sostituire:* eletto dal possessore.

Zaccagnino, Modica, Libertini Pasquale, Abbiate, Ottavi, Masi Tullo, Pipitone, Ciruolo, Cermenati.

*Al comma secondo alle parole:* di ciascuno degli uffici, *sostituire:* unico.

Rubini.

*Nel penultimo comma, dopo le parole:* terreno rinsaldato e rimboscato, *sostituire:*

e cessa quando il terreno rinsaldato e rimboscato sarà tornato produttivo.

*Soppresso l'ultimo comma.*

Baldi, Cermenati.

ROMANIN-JACUR, *relatore.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANIN-JACUR, *relatore.* Onorevole Presidente, mi pare utile di dar notizia alla Camera che alcuni emendamenti proposti dagli onorevoli colleghi, quasi tutti anzi, sono compresi già negli emendamenti concordati tra Ministero e Commissione, e precisamente quelli proposti dagli onorevoli Agnesi e Calleri, il 2° dell'onorevole Richard e colleghi, quello dell'onorevole Rubini e in gran parte quello dell'onorevole Baldi.

PRESIDENTE. L'onorevole Richard non è presente; s'intende quindi che abbia rinunciato al suo primo emendamento.

L'onorevole Zaccagnino insiste nel suo emendamento?

ZACCAGNINO. Insisto; perchè mi pare che il concetto di esso sia giusto e conforme a quanto è stabilito nella legge di bonifica del 1900.

RAINERI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAINERI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio.* Vorrei pregare l'onorevole Zaccagnino di non insistere nel suo emendamento. Qui non si tratta di determinare delle indennità per espropriazione, ma di determinare della indennità ai proprietari per quel periodo di tempo in cui, facendosi il rimboscamento, ritiene che possa derivarne un danno al proprietario per il menomato reddito della sua antica cultura.

Si comprende che, quando si tratti di espropriazione di terreni e di indennità che si riferiscono alla legge sul demanio forestale, debbano esservi delle tutele e delle garanzie per la formazione delle Commissioni che debbono determinare le indennità stesse ed il diritto dei singoli proprietari; ma qui, trattandosi di indennità temporanee, mi pare che sieno sufficientemente tutelati i diritti dei proprietari nella forma che nell'articolo è proposta.

Prego dunque l'onorevole Zaccagnino di non insistere nel suo emendamento.

ZACCAGNINO. Non insisto, sebbene sia convinto che il concetto del mio emendamento sia giusto.

PRESIDENTE. L'onorevole Rubini insiste nel suo emendamento?

RUBINI. Non insisto perchè il mio emendamento è compreso tra quelli concordati tra Ministero e Commissione.

PRESIDENTE. E l'onorevole Baldi insiste?

BALDI. Dovrei insistere...

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ma il suo concetto è compreso negli emendamenti concordati tra Ministero e Commissione.

BALDI. Quand'è così, non ho ragione d'insistere.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 8 con gli emendamenti concordati tra Ministero e Commissione:

#### Art. 8.

Ove i terreni, ai quali verranno applicate le disposizioni dei precedenti articoli, siano pascolivi, cespugliati od in qualche modo redditivi, è temporaneamente assegnata ai proprietari una indennità annua in somma fissa, tenuto conto del reddito e dei tributi all'epoca dell'inizio del lavoro di rinsaldamento e rimboscamento.

In caso di mancato accordo l'indennità sarà liquidata in modo definitivo da una Commissione arbitrale composta del pretore del mandamento che la presiede, di un delegato eletto dal Consiglio comunale, e di un rappresentante unico del Genio civile, del Corpo forestale e dell'Intendenza di finanza, sentita la parte interessata, ove lo chiegga.

L'indennità decorre dalla data della presa in possesso dei terreni da parte dell'Amministrazione governativa per procedere ai lavori di rinsaldamento e rimboscamento, e cessa con la riconsegna al proprietario del terreno rinsaldato e rimboscato, la quale avverrà dopo che i lavori siano collaudati e il bosco sia diventato redditizio.

Il giudizio dell'Amministrazione governativa è insindacabile e non soggetto a gravame, tanto per l'approvazione del collaudo, quanto per la dichiarazione dell'ultimazione dei lavori, anche in caso di contestazione.

Lo pongo a partito.

(È approvato).

#### Art. 9.

Se ai fini del rimboschimento dei terreni compresi negli elenchi, di cui agli articoli 6 e 7, si riconosce dall'ufficio forestale bastevole la semplice esclusione degli animali da pascolo per un determinato tempo, è assegnata al proprietario od utente, a cui

si applicherà tale divieto, una proporzionata indennità da liquidarsi come al secondo comma del precedente articolo 8, tenuto conto della diminuzione di reddito che ne consegue e della esenzione dalla imposta fondiaria, di cui all'articolo 13 successivo.

(È approvato).

#### Art. 10.

Compiuti e collaudati i lavori di sistemazione relativi ad un determinato perimetro, le opere di rinsaldamento e rimboscamento dei terreni saranno consegnate ai proprietari che dovranno mantenerle ai sensi del seguente articolo 11.

La custodia e la manutenzione delle opere d'arte comprese nei perimetri sono affidate alla Amministrazione forestale dello Stato, e questa vi provvede coi fondi all'uopo stanziati sul bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale, fatta la liquidazione delle relative spese, anno per anno, ne viene rimborsato per un terzo dalla provincia e per un sesto dal comune o dai comuni interessati.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicate quando il Ministero di agricoltura, industria e commercio deliberi di procedere allo acquisto dei terreni per aggregarli al demanio forestale di Stato.

C'è un emendamento concordato tra Ministero e Commissione. Ne do lettura:

*Aggiungere dopo il 1° comma:*

Qualora il proprietario dei terreni rinsaldati e rimboscati intenda rinunziare alla riconsegna di essi, il Ministero di agricoltura, industria e commercio, nei limiti degli stanziamenti del bilancio, potrà procedere al loro acquisto, anche a trattative amichevoli.

In ogni caso però il prezzo di questi termini non potrà mai superare quello corrispondente alla valutazione fatta a norma degli articoli 11, secondo comma, e 12 della legge 2 giugno 1910, n. 277.

Metto a partito l'articolo 10 così modificato.

(È approvato).

#### Art. 11.

Nei terreni rimboscati per effetto della presente legge non sarà mai permessa la coltura agraria, nè il pascolo delle capre. In ciascun piano di coltura sarà disciplinato strettamente l'esercizio del pascolo degli altri animali.

Ogni pascolo sarà rigorosamente vietato fino a che il giovane bosco abbia raggiunto età ed altezza tali da togliere ogni pericolo di danni.

Cessata la necessità del divieto, sarà gradualmente permesso il pascolo delle pecore, dei bovini e degli equini.

Il proprietario dei terreni rinsaldati e rimboscati deve compiere le operazioni di governo boschivo in conformità al piano di coltura e di conservazione approvato con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio forestale.

Le infrazioni alle prescrizioni sopraindicate, rilevate con regolari verbali di contravvenzione, sono punite con ammenda estensibile fino a lire 300, salvo le maggiori pene cui potessero andare soggette a termini della legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917.

Ove a carico di un proprietario siano accertate nel corso di dodici mesi, due o più contravvenzioni agli obblighi predetti, il Ministero di agricoltura, industria e commercio, anche quando l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta, su proposta dell'Ufficio forestale, e sentito il Consiglio forestale, può autorizzare detto Ufficio, a prendere possesso del terreno per un tempo determinato, senza alcuna indennità, ed a provvedere a spese del proprietario negligente, ai lavori occorrenti in base al piano prestabilito di coltura e conservazione.

Anche su questo articolo ci sono alcuni emendamenti, concordati tra il Ministero e la Commissione. Ne do lettura:

*Al primo comma sostituire il seguente:*

Nei terreni rimboscati per effetto della presente legge non sarà mai permessa la coltura agraria.

*Al terzo comma aggiungere:* Per il pascolo delle capre saranno da osservare le disposizioni della legge forestale.

*Al quarto e nell'ultimo comma sostituire alle parole:* Consiglio forestale *le altre:* Comitato tecnico del Consiglio superiore delle acque e foreste.

*Nel quinto comma, alle parole:* sono punite con ammenda estensibile a lire 300, *sostituire:* sono punite con ammenda estensibile fino a lire 50, e, in caso di recidiva, « fino a lire 200.

Vi sono inoltre i seguenti emendamenti: degli onorevole Richard e Perron:

*Al terzo comma aggiungere:* e delle capre; e poi degli onorevoli Richard, Agnesi ed altri:

*Al comma quarto aggiungere:*

...e mediante un'equa indennità annua

che, in caso di disaccordo, sarà determinata dalla Commissione arbitrale di cui al precedente articolo 8.

*Sopprimere il comma quinto e sostituire al sesto:*

Ove il proprietario dei terreni rinsaldati e rimboscati non compia le operazioni di governo boschivo in conformità al piano di coltura e di conservazione approvato con decreto del Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio forestale, il Ministero di agricoltura, industria e commercio su proposta dell'Ufficio forestale e sentito il Consiglio forestale può autorizzare detto Ufficio a prendere possesso del terreno per un tempo determinato senza alcuna indennità, ed a provvedere a spese del proprietario negligente ai lavori occorrenti in base al piano prestabilito di coltura e conservazione.

Richard, Agnesi, Berti, Gazzelli, Caputi, Soulier, Casolini, Joele, Perron.

Non essendo presente l'onorevole Richard, questi emendamenti si intendono ritirati.

Metto a partito l'articolo 11 con gli emendamenti concordati tra Ministero e Commissione, di cui ho dato lettura.

*(È approvato).*

#### Art. 12.

I ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio, sentita la Commissione centrale nei casi previsti dallo articolo 1, oppure il solo ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio forestale, nei casi previsti dall'articolo 2, possono concedere che i lavori di rimboscamento dei terreni compresi negli elenchi di cui agli articoli 6 e 7 siano eseguiti a cura e spese dei proprietari, soli o riuniti in Consorzio, entro un congruo termine, secondo il progetto approvato, e in base ad un regolare atto di sottomissione.

In tal caso i singoli proprietari od il Consorzio hanno diritto ai seguenti premi una volta tanto:

a) fino a lire 150 per ogni ettaro di terreno nudo rimboscato con piante destinate ad alto fusto, con buon esito, da accertarsi annualmente mediante sopralluogo dell'ispettore forestale competente;

b) fino a lire 75 per ogni ettaro di terreno nudo rimboscato con piante destinate a bosco ceduo per modo da impedire gli smottamenti, da accertarsi come sopra.

Le somme suindicate, senza pregiudizio dell'applicazione del successivo articolo 13, rappresentano la misura massima alla quale potrà giungere il premio, e sono prelevate sul fondo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, ovvero di quello di agricoltura, industria e commercio, secondo che trattasi di lavori preveduti all'articolo 1 oppure al 2 della presente legge.

I semi e le piantine sono somministrati gratuitamente dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, franche di spesa alla prossima stazione ferroviaria o tramviaria.

A questo articolo, Ministero e Commissione, d'accordo, presentano il seguente emendamento:

*Nel primo comma, alle parole: Consiglio forestale, sostituire le altre: Consiglio superiore delle acque e foreste.*

Non essendovi osservazioni, pongo a partito l'articolo 12 con l'emendamento concordato tra Ministero e Commissione.

(È approvato).

#### Art. 13.

I terreni privati compresi nei perimetri di cui alla presente legge, che dai loro proprietari siano rimboscati e mantenuti regolarmente a bosco, secondo il piano di coltura e di conservazione di cui al 4° comma dell'articolo 11, sono esenti dall'imposta fondiaria erariale e dalla sovrimposta provinciale e comunale per anni 40 quando si tratti di boschi di alto fusto, e per 15 quando si tratta di boschi cedui.

L'imposta sgravata non darà luogo a reimposizione nelle provincie, nelle quali non è stato attivato il nuovo catasto rustico, e fino a che in esse sono in vigore gli antichi catasti; e ne sarà fatta la proporzionale riduzione in ordine al contingente stabilito dalla legge 14 luglio 1864, n. 1831.

L'esenzione dalla sovrimposta comunale non potrà mai superare l'uno per cento dell'ammontare della sovrimposta medesima nei singoli comuni.

Lo sgravio e l'esenzione si otterranno annualmente mediante domanda in carta semplice rivolta all'agenzia delle imposte, corredata di certificato pure in carta libera dell'ispettore forestale di ripartimento comprovante l'eseguito lavoro di rimboscamento, e la sua conservazione in conformità del relativo piano di coltura.

L'ispettore forestale competente del ripartimento è tenuto a rilasciare tale certificato, previa, ove occorra, una visita sopralluogo a spese dello Stato.

A questo articolo l'onorevole Rubini presenta il seguente emendamento:

*Al comma primo, sopprimere le parole: dai loro proprietari.*

RUBINI. La misura è già contemplata nell'articolo 8; quindi ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Richard insieme con l'onorevole Perron ha presentato a questo articolo il seguente emendamento aggiuntivo.

*Aggiungere:*

I proprietari hanno diritto ai seguenti premi una volta tanto:

a) fino a lire 75 per ogni ettaro di terreno rimboscato con piante destinate ad alto fusto, con buon esito, accertato dall'ispettore forestale competente;

b) fino a lire 40 per ogni ettaro di terreno rimboscato con piante destinate a bosco ceduo per modo da impedire gli smottamenti da accertarsi come sopra.

Le somme suindicate rappresentano la misura massima alla quale potrà giungere il premio, e sono prelevate sul fondo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici di cui all'articolo 3.

Non essendo presente l'onorevole Richard s'intende che abbia ritirato anche questo emendamento.

Non essendovi osservazioni, pongo a partito l'articolo 13.

(È approvato).

#### Art. 14.

Alla provincia od alle provincie interessate, quando d'accordo ne facciano domanda, i ministri dei lavori pubblici, di agricoltura, industria e commercio e del tesoro potranno concedere la facoltà di eseguire direttamente le opere sì idrauliche che forestali nei bacini montani, di cui agli articoli 1 e 2, sentiti i pareri della Commissione centrale, o del Consiglio forestale, secondo i casi, e quello del Consiglio di Stato.

Eguale concessione potrà essere accordata al comune od ai comuni interessati, nonchè al Consorzio degli enti e dei proprietari interessati.

Lo Stato rimborserà le spese a seconda delle convenzioni stipulate caso per caso e nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Al costo effettivo delle opere che, comprese le spese impreviste, risulta dal progetto approvato per la sistemazione montana, sarà aggiunto il 12 per cento in corrispettivo di spese generali ed altri oneri del concessionario.

Qualora l'importo delle spese, accertate e liquidate come sopra, dall'ufficio del Genio civile o da quello forestale competente, secondo il caso, superi quello delle annualità convenute da parte dello Stato in ordine agli stanziamenti di bilancio, sarà corrisposto sulle maggiori somme anticipate dai concessionari l'interesse del 4 per cento annuo dalla data della liquidazione fino a quella dell'emissione del decreto di rimborso.

A questo articolo Ministero e Commissione d'accordo propongono il seguente emendamento:

*Nel primo comma, alle parole: Consiglio forestale sostituire le altre: Consiglio superiore delle acque e foreste.*

Non essendovi osservazioni, pongo a partito l'articolo 14 come è stato emendato di accordo fra Ministero e Commissione.

*(È approvato).*

#### Art. 15.

Le disposizioni della presente legge sono estese ai lavori di sistemazione nei bacini montani di Basilicata, Calabria, Sardegna e del Sele, ferma sempre restando l'eccezione fatta dal secondo comma dell'articolo 1; e sono abrogate nelle rispettive leggi speciali e nei regolamenti relativi tutte le disposizioni contrarie ed incompatibili.

A questo articolo l'onorevole Zaccagnino ed altri deputati propongono l'emendamento seguente:

*Sopprimere le parole: e del Sele.*

Zaccagnino, Modica, Libertini  
Pasquale, Abbiate, Ottavi,  
Masi Tullio, Pipitone, Ciruolo,  
Cermenati.

L'onorevole Zaccagnino ha facoltà di parlare.

ZACCAGNINO. Ho presentato questo emendamento perchè tutto quello che si riferisce al bacino del Sele è sistemato magnificamente nella legge apposita pel Sele; quindi è inutile andare a parlare del bacino del Sele in questa legge, intralciando in questo modo ciò che già si fa così bene, e che forse è stato una causa delle disposizioni che si sono messe in questo disegno di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

ROMANIN-JACUR, *relatore*. Mi rincresce di dover rispondere all'onorevole Zaccagnino che precisamente questa inclusione del bacino del Sele è ritenuta da noi necessaria perchè vi è stato un mutamento notevole nelle disposizioni che presiedevano ai lavori nel Sele.

La Commissione speciale che ha diretto così bene i lavori montani e idraulico-forestali del bacino del Sele, è stata soppressa perchè l'Amministrazione dell'acquedotto pugliese ne domandò la soppressione, avocando a sè anche parte delle funzioni che quella Commissione speciale esercitava.

Ma l'esperienza ha risposto così poco bene, che tanto il Ministero dei lavori pubblici quanto quello d'agricoltura hanno creduto, d'accordo, necessario di non sottrarre più oltre alle disposizioni comuni che si propongono per tutti i bacini montani il bacino del Sele, perchè credono che il mantenimento dello stato attuale pregiudicherebbe la buona riuscita dei lavori che occorreranno nel bacino medesimo e molto probabilmente di conseguenza anche quelli dell'acquedotto.

Quindi, con quest'estensione crediamo di migliorare le condizioni del bacino del Sele, non di peggiorarle.

Per conto mio, date le notizie che ho, sono dunque nella necessità proprio nell'interesse della cosa pubblica, di non accettare l'emendamento dell'onorevole Zaccagnino.

PRESIDENTE. L'onorevole Zaccagnino v'insiste?

ZACCAGNINO. Mi dispiace di dover dire che le notizie che invece risultano a me da parte del Consorzio dell'Acquedotto pugliese, sono totalmente diverse da quelle che ha date l'onorevole Romanin-Jacur. È stata questa la ragione per cui io ho proposto il mio emendamento, vale a dire quella di obbedire al desiderio espresso dal Consorzio. Del resto, se non si vuole accettare, non si accetti.

PRESIDENTE. Sta bene.

L'onorevole Abozzi aveva chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

ABOZZI. Io ho chiesto di parlare su quest'articolo unicamente per avere dal ministro competente una dichiarazione che valga a eliminare un dubbio, e a meglio precisare la portata delle disposizioni contenute nell'articolo stesso. Questa dichiarazione si rende necessaria in seguito alla pubblicazione fatta dal Consiglio direttivo

dell'Unione delle provincie italiane di uno studio sull'attuale disegno di legge.

È stato anche preso in esame l'articolo 15, ed è stato sollevato qualche dubbio pel modo con cui è stato redatto per cui s'invocava una determinazione più generale e più precisa. Certamente con l'attuale disegno di legge si mira ad attuare in Italia un regime generale di bonificazione e di sistemazione idraulica dei bacini montani; però non si possono intendere abrogate le disposizioni particolari contenute nelle leggi speciali a favore della Basilicata, della Calabria e della Sardegna.

È da osservarsi che queste leggi speciali in alcuni punti sono più benefiche, ed in altri punti, specialmente sotto l'aspetto generale, forse sono meno benefiche.

Si deve ancora aggiungere che le stesse leggi contemplano lavori speciali, e determinate opere. Ora, quale interpretazione si deve dare all'articolo in discussione? Questa: che per le opere contemplate e specificate nelle leggi indicate rimangono in vigore le norme speciali; per le altre opere invece non contemplate, si dovranno applicare le disposizioni dell'attuale disegno di legge.

Se quest'interpretazione che mi sembra equa e logica, è condivisa dall'onorevole ministro, non credo che avrà difficoltà di fare in questo senso la dichiarazione chiesta, appunto per eliminare il dubbio che è stato affacciato da un corpo autorevole quale è il Consiglio direttivo dell'Unione delle provincie italiane.

ROMANIN-JACUR, *relatore*. Lo scopo di questa disposizione è quello di estendere i benefici speciali che questa legge consacra anche ai bacini montani di quelle regioni che non ne godrebbero perchè non comprese nelle leggi che oggi dispongono la costruzione delle opere; quindi non so capire come non si voglia che queste regioni profittino dei vantaggi che loro accorda questo articolo 15, il quale dice chiaro: « le disposizioni della presente legge sono estese ai lavori di sistemazione dei bacini montani della Calabria, Basilicata e Sardegna.

Lo scopo è di estendere i benefici di questa legge anche a quelle regioni.

ABOZZI. Erano queste appunto le dichiarazioni che io desideravo.

ROMANIN JACUR, *relatore*. Ripeto che, per non usare diverso trattamento a nes-

suna parte d'Italia e quindi per ragioni di equità, siccome questa legge è più favorevole, si estendono alla Basilicata, alla Calabria ed alla Sardegna le disposizioni favorevoli di questo disegno di legge. Ciò è spiegato molto chiaramente nella mia relazione.

ABOZZI. Io ringrazio. Ho creduto necessario provocare l'una e l'altra dichiarazione dal momento che si era pubblicato uno studio e sollevato un dubbio su quest'articolo.

ROMANIN-JACUR, *relatore*. Ma era già detto tutto e molto chiaramente nella relazione. Onorevole Abozzi, se ella l'avesse letta...

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 15.

(È approvato).

#### Art. 16.

Per le opere di sistemazione montana in corso di esecuzione a cura dei Consorzi od altri enti, a termini della legge, testo unico, 25 luglio 1904, n. 523, saranno liquidati i lavori compiuti fino a sei mesi successivi a quello in cui sarà entrata in vigore la presente legge, e ne saranno ripartite le spese secondo dispongono gli articoli 8 e 36 del detto testo unico.

Le opere successive saranno proseguite colle norme dell'articolo 14 della presente legge la quale avrà applicazione completa anche agli effetti degli articoli 8, 10 e 11.

Nulla è mutato in ordine al funzionamento dei Comitati forestali provinciali, per le opere di rimboscamento, costituitisi in base allo articolo 11 della legge 20 giugno 1877, n. 3917.

(È approvato).

Essendo impossibile continuare, per l'ora tarda, la discussione è rimessa ad una prossima seduta antimeridiana.

La seduta pomeridiana d'oggi avrà principio alle 14.15.

La seduta termina alle 12.20.

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia